

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 25 marzo 2023

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022, n. 27.

Istituzione del Comune di Moransengo-Tonengo mediante la fusione dei Comuni di Moransengo e Tonengo in Provincia di Asti. (23R00067) . Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2022, n. 10/R.

Regolamento regionale recante: «Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12). Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14.». (23R00066) Pag. 3

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 27 dicembre 2022, n. 19-76/Leg.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), in materia di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e di provvedimento autorizzatorio unico provinciale (PAUP). (23R00063) Pag. 10

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 febbraio 2022, n. 7.

Regolamento per l'immatricolazione e l'abilitazione alla guida dei veicoli e delle imbarcazioni del Servizio antincendi, del Servizio forestale provinciale e della Protezione civile. (23R00078) Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 17 marzo 2022, n. 8.

Modifica del Regolamento sull'ampliamento di pubblici esercizi. (23R00079) Pag. 19

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 settembre 2022, n. 0115/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle agenzie di viaggio e tour operator in attuazione degli articoli 15-bis e 64 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive). (23R00070) Pag. 19



REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2022, n. 12.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie. (23R00107)..... Pag. 24

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2022, n. 13.

Modifica della perimetrazione della riserva naturale regionale "Tor Caldara". (23R00108). Pag. 27

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2022, n. 17.

Rendiconto generale per l'esercizio 2017. (23R00084)..... Pag. 27

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2022, n. 18.

Rendiconto generale per l'esercizio 2018. (23R00085)..... Pag. 34



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022, n. 27.

Istituzione del Comune di Moransengo-Tonengo mediante la fusione dei Comuni di Moransengo e Tonengo in Provincia di Asti.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 52 Supplemento n. 2 del 29 dicembre 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del Comune di Moransengo-Tonengo

1. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2023 ed a seguito di *referendum* consultivo popolare ai sensi dell'articolo 133, comma secondo, della Costituzione, il Comune di Moransengo-Tonengo mediante fusione dei Comuni di Moransengo e Tonengo in Provincia di Asti.

2. Il territorio del Comune di Moransengo-Tonengo è costituito dai territori già appartenenti ai comuni originari di Moransengo e Tonengo, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A).

Art. 2.

Decadenza organi e nomina commissario

1. Alla data di istituzione del Comune di Moransengo-Tonengo i comuni originari sono estinti. I rispettivi organi, sindaci, giunte e consigli comunali decadono.

2. Dalla data di istituzione del Comune di Moransengo-Tonengo e fino all'insediamento, a seguito delle elezioni amministrative, degli organi del nuovo comune, le relative funzioni di governo sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione statale.

3. Il commissario è coadiuvato, fino all'elezione del sindaco e dei nuovi organi, da un comitato consultivo formato dai sindaci dei comuni originari sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

Art. 3.

Eventi successivi alla fusione

1. Alla data di istituzione del Comune di Moransengo-Tonengo gli organi di revisione contabile in carica nei comuni oggetto di fusione decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione del Comune di Moransengo-Tonengo le funzioni di revisione contabile sono svolte dall'organo di revisione in carica al momento dell'estinzione nell'originario Comune di Tonengo.

2. I consiglieri comunali cessati per effetto della fusione continuano ad esercitare gli incarichi esterni fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune.

3. I soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi dai comuni estinti per fusione continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 4.

Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il Comune di Moransengo-Tonengo subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni originari.

2. Il personale dei comuni originari è trasferito al Comune di Moransengo-Tonengo.

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in essere all'atto del trasferimento.

4. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione dei comuni cessati, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale, previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali vigente, a decorrere dall'anno di istituzione, confluiscono nel bilancio del Comune di Moransengo-Tonengo, per l'intero importo, in un unico fondo avente la medesima destinazione.

Art. 5.

Sede del comune

1. Se non diversamente disposto dallo statuto provvisorio di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e fino alla data di entrata in vigore dello Statuto del nuovo comune, la sede legale provvisoria del Comune di Moransengo-Tonengo è situata presso la sede dell'estinto Comune di Tonengo.

Art. 6.

Statuto e regolamento di funzionamento del Consiglio comunale

1. Gli organi del Comune di Moransengo-Tonengo, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo Statuto comunale ed il regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.



2. Lo statuto del Comune di Moransengo-Tonengo prevede, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi a favore degli abitanti dei comuni oggetto di fusione.

3. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, in assenza di statuto provvisorio, al nuovo comune si applicano le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale dell'originario Comune di Tonengo, vigenti alla data del 31 dicembre 2022.

Art. 7.

Vigenza degli atti

1. Gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione, vigenti alla data del 31 dicembre 2022, restano in vigore con riferimento agli ambiti territoriali ed alla popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Moransengo-Tonengo.

2. Le determinazioni assunte dal commissario restano in vigore fino all'approvazione di analoghe e successive disposizioni da parte degli organi del Comune di Moransengo-Tonengo.

Art. 8.

Delega alla Provincia di Asti

1. I rapporti conseguenti all'istituzione del Comune di Moransengo-Tonengo sono definiti dalla Provincia di Asti nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 5 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione, incorporazione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali).

Art. 9.

Contributi regionali

1. La Regione eroga incentivi finanziari al comune istituito a seguito di fusione nella misura e per la durata stabiliti sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di Enti locali).

Art. 10.

Disposizioni contabili

1. Il Comune di Moransengo-Tonengo:

a) approva il bilancio di previsione entro novanta giorni dall'istituzione, fatto salvo l'eventuale diverso termine di proroga disposto con decreto del Ministero dell'interno, ai sensi della normativa statale vigente;

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del decreto legislativo 267/2000, per stanziamenti dell'anno

precedente, assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziata nei bilanci approvati dai comuni estinti;

c) approva il rendiconto del bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

2. Il Comune di Moransengo-Tonengo può utilizzare i margini di indebitamento eventualmente consentiti ad uno solo dei comuni originari e nei limiti degli stessi anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultano spazi di indebitamento per il nuovo comune.

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. Per il contributo una tantum al Comune di Moransengo-Tonengo, quantificato a partire dall'esercizio finanziario 2023 in euro 75.000,00, in termini di competenza, iscritto nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 si fa fronte con le dotazioni finanziarie della medesima missione e programma.

2. Per il contributo annuale al Comune di Moransengo-Tonengo, a partire dall'esercizio finanziario 2023 e fino all'esercizio finanziario 2027, quantificato per ciascun anno delle cinque annualità in euro 15.000,00, in termini di competenza, iscritto nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, si fa fronte con le risorse della medesima missione e del medesimo programma e, per gli anni successivi, si fa fronte con le risorse che saranno iscritte nei successivi bilanci nell'ambito della medesima missione e del medesimo programma.

Art. 12.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 dicembre 2022

p. Il Presidente
Il Vice Presidente: CAROSSO

(Omissis).

23R00067



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 dicembre 2022, n. 10/R.

Regolamento regionale recante: «Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12). Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14.»

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 5154 del 22 dicembre 2022)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Viste le leggi regionali 5 agosto 2002, n. 20 e 18 maggio 2004, n. 12;

Visto il regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 26-6230 del 16 dicembre 2022;

EMANA
il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12). Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14.»

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 13, comma 1, lettere *b*) e *c*) della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002) e dell'art. 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004), disciplina le modalità per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo o l'occupazione in proiezione di aree o di porzioni di aree appartenenti al demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile, con o senza realizzazione di opere.

2. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento:

a) le concessioni per l'utilizzo di aree del demanio idrico della navigazione interna, come definito dall'art. 2 del regolamento regionale 28 luglio 2009, n. 13/R;

b) le servitù e le pertinenze qualora richieste dagli enti locali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dagli enti parco per gli usi destinati alla libera fruizione della collettività. In tali casi viene rilasciato un atto con il quale viene regolamentato l'utilizzo del bene con eventuali valutazioni e prescrizioni di carattere idraulico;

c) le concessioni di estrazione di materiale litoide.

3. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) «demanio idrico fluviale e lacuale» le superfici demaniali degli alvei, delle sponde e delle rive dei corsi d'acqua e dei laghi non navigabili e le loro pertinenze individuate sulle mappe catastali;

b) «servitù» l'occupazione, anche in subalveo o in proiezione, di un'area demaniale con manufatti;

c) «uso di pertinenze» l'utilizzo di aree o altri beni pertinenziali al demanio idrico per finalità agricole, produttive, sportive, ricreative o altri usi comunque compatibili con la natura demaniale delle aree e dei beni;

d) «concessione breve» il provvedimento che consente l'utilizzo o l'occupazione delle aree del demanio idrico per periodi inferiori o pari all'anno;

e) «struttura competente» il Settore tecnico regionale della Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica territorialmente competente all'istruttoria e al rilascio dei provvedimenti sulle aree demaniali del reticolo idrografico regionale;

f) «autorità idraulica competente» l'Agenzia Interregionale per il Po (AIPo) o i Settori tecnici rispettivamente competenti all'effettuazione delle valutazioni tecnico-idrauliche ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) in relazione ai corsi d'acqua interessati dalla concessione;

g) «tabella canoni» la tabella A allegata alla legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018).

Art. 2.

Procedimento di concessione e trattamento dei dati personali


1. Al procedimento amministrativo finalizzato al rilascio delle concessioni di cui al presente regolamento sono applicabili tutte le disposizioni in materia di procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e alla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione).

2. Il responsabile del procedimento di concessione è il dirigente della struttura competente, ovvero il funzionario delegato nei casi previsti dalla normativa regionale vigente, che adotta gli atti relativi e sottoscrive i disciplinari di concessione per la Regione.

3. Il procedimento per il rilascio delle concessioni si conclude:

a) entro centoventi giorni nel caso di uso di pertinenze idrauliche e in caso di domanda di rinnovo di uso di pertinenze idrauliche;

b) entro novanta giorni nel caso di servitù quando debbano essere realizzati opere o manufatti e in caso di domanda di rinnovo di servitù;



c) entro sessanta giorni in caso di interventi di cui all'art. 14 e di concessione per taglio piante di cui all'art. 15;

d) entro sessanta giorni quando si tratta di concessioni brevi;

e) entro trenta giorni nel caso di subentro.

4. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dal ricevimento della domanda.

5. Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti richiedenti le concessioni è finalizzato unicamente all'espletamento dei procedimenti previsti dal presente regolamento ed avviene a cura dei funzionari dei Settori tecnici conformemente a quanto disposto dal regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Art. 3.

Approvazione progetti in sede di conferenza di servizi

1. La struttura competente nel caso di interventi, occupazioni ed opere soggette al presente regolamento approvati in sede di conferenza di servizi, rilascia all'interno della conferenza il provvedimento di concessione con cui approva lo schema di disciplinare di concessione di cui all'art. 12.

2. A seguito del ricevimento del provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi, la struttura competente invita il richiedente a firmare il disciplinare e a versare il canone e la cauzione secondo quanto disposto dall'art. 12.

Art. 4.

Presentazione della domanda e documentazione tecnica

1. La concessione per l'uso o l'occupazione di aree o beni del demanio di cui al presente regolamento può essere richiesta da persone fisiche o da persone giuridiche, pubbliche o private, alla struttura competente. A tal fine i soggetti interessati presentano la domanda sottoscritta in una delle modalità previste dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nella quale sono indicate le generalità del richiedente, i dati identificativi dell'area o del bene richiesto in concessione, le finalità dell'utilizzo e la durata per la quale si richiede la concessione. Qualora la domanda di concessione sia presentata da più soggetti, i richiedenti individuano un unico referente per i rapporti con la Regione.

2. Nel caso di servitù, la concessione è rilasciata al proprietario del manufatto; per le infrastrutture lineari a rete, la concessione può essere rilasciata anche al concessionario del servizio.

3. Alla domanda di concessione per servitù sono allegati:

a) relazione tecnica illustrativa che indichi le modalità esecutive delle opere e degli interventi previsti dal progetto, nonché le opere di tipo provvisoria eventualmente previste;

b) relazione idraulica per le opere che modificano il deflusso del corso d'acqua (ponti, guadi, briglie ...);

c) corografia generale in scala non inferiore a 1:10.000 con indicata la zona inerente l'intervento;

d) stralcio della mappa catastale, con indicazione dei mappali interessati dai lavori e delle opere da eseguire, nonché dei confini demaniali con relativa quantificazione delle superfici richieste;

e) progetto definitivo (planimetrie, piante e sezioni quotate recanti i confini demaniali) rappresentante la situazione attuale, quella di progetto e relativo raffronto, redatto in scala adeguata;

f) documentazione fotografica (panoramica e particolare) della zona interessata dagli interventi, con allegata planimetria indicante punti e direzione di ripresa fotografica;

g) assenso del proprietario dell'infrastruttura ospitante nel caso si utilizzino un manufatto non di proprietà del richiedente la concessione.

4. Alla domanda di concessione di pertinenze idrauliche e alla domanda di concessione breve sono allegati:

a) relazione tecnica illustrativa che indichi le modalità di utilizzo dell'area;

b) corografia generale in scala non inferiore a 1:10.000 con indicata la zona inerente l'intervento;

c) stralcio della mappa catastale, con indicazione dei mappali interessati dall'utilizzo nonché i confini demaniali con relativa quantificazione delle superfici richieste;

d) documentazione fotografica (panoramica e particolare) della zona interessata all'utilizzo;

e) progetto di gestione ai sensi dell'art. 32 delle NDA del PAI, qualora necessario, secondo quanto stabilito all'art. 10;

f) per occupazione di pertinenze idrauliche o alvei in disuso per usi diversi, un'autocertificazione ai sensi dell'art. 29 della legge regionale n. 14/2014 in merito alla zona territoriale omogenea e, per le occupazioni di pertinenze idrauliche o alvei in disuso per uso agricolo, della natura di imprenditore agricolo professionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, o di coltivatore diretto o di consorzio di bonifica di cui all'art. 62 o di ente irriguo di cui all'art. 65 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1.

5. La documentazione tecnica è firmata digitalmente da tecnici abilitati. Il responsabile del procedimento può, in relazione allo specifico intervento, chiedere ulteriore documentazione di maggior dettaglio ovvero può soprassedere alla richiesta di documentazione non ritenuta necessaria allo svolgimento dell'istruttoria.

6. Alle istanze di concessione presentate da persone fisiche o persone giuridiche private è allegata l'autocertificazione contenente il possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione).

Art. 5.

Spese di istruttoria

1. Le spese di istruttoria e sopralluogo, secondo quanto determinato nella tabella canoni, sono versate contestualmente alla presentazione dell'istanza di cui all'art. 4.



2. Le province, i comuni, le unioni montane, le loro forme associative e gli enti strumentali della Regione sono esonerate dal versamento delle spese di istruttoria.

Art. 6.

Esame preliminare

1. Le domande di concessione sono esaminate in via preliminare dalla struttura competente al fine di verificarne la procedibilità e l'ammissibilità.

2. Qualora la struttura di cui al comma 1 riscontri la mancanza di uno o più dei documenti di cui all'art. 4, oppure questi siano carenti o debbano essere integrati o regolarizzati, la struttura competente assegna al richiedente un termine, non inferiore a dieci giorni, per la regolarizzazione degli atti. Tale richiesta non sospende i termini del procedimento ed è fatta contestualmente all'invio della comunicazione d'avvio del procedimento.

3. Nel caso in cui la struttura competente verifichi l'irricevibilità, l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'infondatezza della domanda ovvero decorso il termine di cui al comma 2 senza esito, il procedimento si conclude con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata secondo gli schemi di cui all'art. 29, comma 2, lettera c).

Art. 7.

Comunicazione di avvio del procedimento

1. L'avvio del procedimento è comunicato al richiedente e ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che per legge possono intervenire e ai soggetti individuati o facilmente individuabili cui possa derivare dal provvedimento finale un pregiudizio giuridicamente rilevante. La comunicazione contiene gli elementi di cui agli articoli 8 e 10 della legge n. 241/1990 ed agli articoli 16 e 18 della legge regionale n. 14/2014.

2. Nel caso in cui, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale di avvio del procedimento non è possibile o risulta particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede a rendere gli elementi di cui agli articoli 8 e 10 della legge n. 241/1990 ed agli articoli 16 e 18 della legge regionale n. 14/2014 con pubblicazione sull'albo pretorio telematico del comune o dei comuni interessati.

3. La comunicazione di cui al presente articolo assume anche a quanto stabilito dall'art. 18-bis della legge n. 241/1990.

Art. 8.

Domande concorrenti

1. Il responsabile del procedimento dà notizia della presentazione della domanda di concessione per l'uso di pertinenze idrauliche mediante la pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio telematico del comune o dei comuni ove è situata l'area chiesta in concessione per quindici giorni consecutivi per la presentazione di eventuali domande concorrenti.

2. Nel caso di concessioni richieste dagli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità non si fa luogo alla pubblicazione per la presentazione di domande concorrenti.

3. Se a seguito della pubblicazione degli avvisi relativi alle domande di concessione per l'uso di pertinenze idrauliche sono presentate domande concorrenti per l'utilizzo della stessa area per analoghe finalità, la struttura competente, fermi restando i diritti di prelazione previsti per legge e indicati dall'interessato alla prelazione, procede all'aggiudicazione della concessione mediante procedure di evidenza pubblica, ponendo a base di gara il valore del canone come determinato secondo la tabella canoni.

4. Se le domande concorrenti hanno diverse finalità, la struttura competente rilascia la concessione a quella che meglio soddisfa l'interesse pubblico secondo i criteri stabiliti all'art. 10, comma 5.

Art. 9.

Provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione, quale atto unico, autorizza il richiedente all'occupazione temporanea dell'area demaniale e contiene le valutazioni di carattere tecnico-idraulico indicate dall'autorità idraulica competente ai sensi del regio decreto n. 523/1904 e delle normative in materia vigenti.

2. Qualora l'autorità idraulica è l'AIPo, la struttura competente provvede d'ufficio all'acquisizione del nullaosta idraulico ed a tal fine trasmette una copia degli atti progettuali, una bozza di schema di provvedimento ai sensi dell'art. 17-bis della legge n. 241/1990; trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di nullaosta senza alcun riscontro, lo stesso si intende acquisito ai sensi dell'art. 17-bis, comma 3 della legge n. 241/1990.


3. Qualora l'autorità idraulica si esprima in senso negativo, il responsabile conclude il procedimento con un diniego espresso, previa comunicazione di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990.

4. Il provvedimento di concessione è subordinato all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento e delle altre norme vigenti in materia e si intendono sempre accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi e fatta salva la competenza di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 10.

Parere sulle pertinenze idrauliche demaniali in fascia A e B del PAI

1. In caso di domande di rilascio di nuova concessione e di rinnovo di concessioni esistenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 4 delle norme di attuazione del PAI e del relativo regolamento di attuazione, approvato con deliberazione n. 11 del 18 marzo 2008 (di seguito regolamento dell'Autorità distrettuale di bacino del fiume Po), per l'espressione dei pareri sui progetti di gestione delle pertinenze idrauliche demaniali, che devono accompagnare le domande, si segue la procedura di cui ai seguenti commi.



2. Per le aree che possiedono i caratteri di significatività e di unitarietà, definite all'art. 2 del regolamento dell'Autorità distrettuale di bacino del fiume Po, il parere di compatibilità sui progetti di gestione deve essere richiesto all'Autorità stessa.

3. In attuazione dell'art. 3, comma 2 del regolamento dell'Autorità distrettuale di bacino del fiume Po:

a) per porzioni di demanio idrico di superficie inferiore a 18 ha, che non siano localizzate su isole (porzioni di territorio della regione fluviale separate dalle golene tramite rami dell'alveo fluviale attivi o attivabili in gran parte dell'anno nelle portate di morbida, ivi inclusi rami idraulicamente inattivi nelle portate di magra), su barre fluviali o in corrispondenza di lanche che, seppure interrate, siano ancora riconoscibili morfologicamente e da foto aerea, la Regione esprime il parere di compatibilità sulla base dell'allegato 1 del regolamento dell'Autorità distrettuale di bacino del fiume Po;

b) per le aree di scarso rilievo rispetto alle finalità del PAI (aree inserite in contesti totalmente urbanizzati/antropizzati), e comunque, per le porzioni di superficie complessiva pari o inferiore a 1 ha da destinare ad utilizzi non in contrasto con le finalità del PAI, le concessioni demaniali possono essere rilasciate prescindendo dalla presentazione di un piano di gestione, fatta salva l'opportunità di riportare prescrizioni e misure di compatibilizzazione che, a titolo esemplificativo, sono riportate nella tabella 2 dell'allegato 1 al regolamento dell'Autorità distrettuale di bacino del fiume Po.

4. La procedura semplificata, di cui al comma 3, lettera b), non si applica qualora vengano presentate più domande da un unico soggetto su aree che abbiano il carattere della contiguità territoriale e superino tra loro la superficie di 1 ha.

5. La struttura competente effettua una valutazione in merito alla compatibilità degli utilizzi per i quali è richiesta la concessione con le generali finalità del PAI. Nella comparazione delle istanze concorrenti e per la scelta del soggetto concessionario, si fa riferimento, in ordine di priorità, ai seguenti criteri:

a) finalità di pubblico interesse;

b) ricostituzione di un ambiente fluviale diversificato e promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale;

c) livello di valorizzazione del bene;

d) migliore offerta, in aumento, salva l'ipotesi di esistenza del diritto d'insistenza sul bene ove concorra il precedente concessionario in sede di rinnovo.

6. Per le domande di rilascio di nuova concessione e di rinnovo di concessioni esistenti relative a porzioni di demanio idrico ricadenti nel territorio di aree protette, la struttura competente provvede ad acquisire il parere dell'ente di gestione.

Art. 11.

Cauzione

1. A garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, ivi compreso il pagamento del canone, il richiedente è tenuto alla prestazione, a favore della Regione, di una cauzione infruttifera pari di norma a due annualità.

2. In relazione alla durata della concessione o per particolari utilizzi l'importo della cauzione può essere ridotto ad un'annualità oppure può essere aumentato fino all'importo idoneo al ristoro dei danni eventualmente cagionabili al bene dato in concessione.

3. Per gli interventi di cui all'art. 26 non è dovuto il versamento della cauzione.

4. Le province, i comuni, le unioni montane, le loro forme associative e gli enti strumentali della Regione sono esonerati dal versamento della cauzione.

5. La cauzione resta in vigore fino all'anno successivo alla scadenza della concessione.

6. Alla scadenza della concessione la cauzione viene restituita su richiesta del concessionario, dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 20, comma 1.

7. In caso di rinnovo della concessione, la struttura competente richiede un'integrazione della cauzione al fine di adeguarla al canone come rideterminato.

8. La cauzione può essere costituita anche attraverso fideiussione bancaria o assicurativa.

Art. 12.

Disciplinare di concessione

1. Il responsabile del procedimento, conclusa l'istruttoria, redige il provvedimento di concessione con cui approva lo schema di disciplinare, accerta ed impegna la cauzione e, contestualmente, invita il richiedente a firmarlo digitalmente entro il termine massimo di trenta giorni.

2. Entro lo stesso termine il richiedente viene invitato altresì al versamento della cauzione di cui all'art. 11 e del canone di concessione, che viene calcolato dalla data del provvedimento. Gli oneri e gli adempimenti per la registrazione del disciplinare sono a carico del richiedente.

3. La mancata firma del disciplinare o del versamento della cauzione e del canone entro i termini costituisce cessazione del provvedimento di concessione di cui all'art. 17, comma 1, lettera c).

4. Il disciplinare contiene tutte le condizioni alle quali la concessione è subordinata e richiama le prescrizioni di carattere tecnico-idraulico, impartite dall'autorità idraulica competente, contenute nel provvedimento di concessione.

5. Nel provvedimento e nel disciplinare sono inoltre indicati l'importo del canone annuo e la durata della concessione.

6. Il concessionario ha l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni contenute nel disciplinare di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi ai quali si riferisce. Il concessionario è inoltre tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

7. L'utilizzo dell'area o del bene richiesto in concessione ha inizio solo dopo la firma del disciplinare e degli adempimenti di cui al comma 2, previa sottoscrizione di un verbale di consegna nel caso di concessione di pertinenze.



Art. 13.

Concessione breve

1. Per gli utilizzi e le occupazioni di durata inferiore all'anno è rilasciata una concessione breve.

2. Il responsabile del procedimento rilascia il provvedimento di cui all'art. 9 previa richiesta, qualora dovuti, del canone e della cauzione senza il rilascio del disciplinare di concessione.

Art. 14.

Taglio piante con finalità di manutenzione idraulica

1. Il taglio piante ha finalità di manutenzione idraulica quando gli interventi sono rivolti al mantenimento dell'officiosità dell'alveo fluviale e sono realizzati nelle zone comprese nella fascia A del PAI per i corsi d'acqua per i quali queste sono definite, nelle zone comprese entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua individuati come demaniali, nonché nelle parti di isole fluviali interessate dalla piena ordinaria.

2. Gli interventi sono individuati o dall'autorità idraulica o su iniziativa del privato e possono essere eseguiti da soggetti sia pubblici che privati. Nel caso di iniziativa pubblica viene predisposto un apposito avviso a seguito del quale il soggetto interessato a realizzare l'intervento presenta istanza utilizzando apposita modulistica.

3. Gli interventi, corredati di progetto di manutenzione idraulica, sono eseguiti secondo le modalità di attuazione stabilite nell'art. 37-bis del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8 (Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4) e non sono soggetti al pagamento del canone. Tali interventi sono autorizzati secondo quanto stabilito dall'art. 26.

4. La raccolta del materiale divelto con accesso in alveo senza mezzi meccanici non è soggetta al pagamento del canone e il responsabile del procedimento rilascia un provvedimento semplificato per l'accesso all'alveo senza il disciplinare di concessione.

5. La raccolta del materiale divelto con accesso in alveo con mezzi meccanici non è soggetta al pagamento del canone ed è autorizzata secondo quanto stabilito dall'art. 26.

Art. 15.

Concessione per taglio piante

1. Per gli interventi di utilizzo del materiale legnoso per autoconsumo o per uso commerciale di durata pari o inferiore all'anno è richiesta la concessione breve di cui all'art. 13.

2. Tali interventi sono eseguiti secondo le modalità di attuazione stabilite nell'art. 37 del regolamento regionale n. 8/2011 e sono soggetti al pagamento del canone equivalente al valore delle piante tagliate quantificato dal richiedente. La documentazione da allegare è quella prevista all'art. 4 relativamente alla concessione breve.

3. Se l'intervento è articolato in più annualità il responsabile del procedimento rilascia una concessione per uso di pertinenza. Al canone previsto per le aree è aggiunto il canone equivalente al valore delle piante tagliate.

Art. 16.

Decorrenza e durata della concessione

1. La concessione decorre dalla data del provvedimento di concessione di cui all'art. 12 e scade al 31 dicembre dell'ultimo anno.

2. La durata della concessione per servitù non può essere superiore a trenta anni con possibilità di rinnovo della stessa.

3. La durata della concessione per uso di pertinenza non può essere superiore a nove anni.

4. Nel caso di concessione per uso di pertinenza rilasciata ad enti pubblici o, comunque, per l'esercizio di una pubblica funzione o per garantire l'esercizio di un pubblico servizio ovvero in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente e tenuto conto degli oneri di ripristino o di bonifica del bene, la durata può essere estesa fino a diciannove anni.

5. È fatta salva la possibilità di richiedere la concessione per una durata inferiore a quanto stabilito nei commi 2 e 3 e rimane, comunque, nella discrezionalità della struttura competente la valutazione di una minore durata del provvedimento concessorio.

Art. 17.

Cessazione della concessione

1. Sono cause di cessazione della concessione:

a) la naturale scadenza del termine;

b) la morte del concessionario, qualora non venga richiesto il subentro da parte degli aventi causa ai sensi dell'art. 22. In tal caso gli eredi ne danno comunicazione alla struttura competente e sono tenuti agli adempimenti di cui all'art. 20;

c) la mancata firma del disciplinare o del versamento della cauzione e del canone entro i termini di cui all'art. 12.

Art. 18.

Rinuncia

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, presentando istanza alla struttura competente.


2. La struttura competente autorizza la cessazione anticipata con provvedimento espresso, dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 20.

3. In caso di rinuncia, deve comunque essere corrisposto il canone relativo all'annualità in corso.

Art. 19.

Revoca e decadenza

1. La struttura competente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento, la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità. Se la re-



voca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

2. La struttura competente, ferme restando le altre sanzioni previste dalla legge, può altresì dichiarare, previa diffida, la decadenza della concessione nei seguenti casi:

a) violazione delle disposizioni concernenti le modalità di utilizzo delle aree concesse (abuso od uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione);

b) violazione degli obblighi previsti nel provvedimento di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni);

c) mancato pagamento, totale o parziale, del canone alla scadenza prevista;

d) non uso protratto per due anni nel caso di concessione di pertinenze;

e) mancata realizzazione dei manufatti nei tempi prescritti dalla concessione nel caso di concessione per servitù;

f) cessione o subconcessione a terzi.

Art. 20.

Obblighi del concessionario al termine della concessione

1. Qualora non intenda chiedere il rinnovo della concessione ai sensi dell'art. 21, alla sua scadenza il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvede, salvo quanto disposto al comma 4, a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, e alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, fatta salva la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente in caso di servitù e, nel caso di pertinenze, qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità.

2. Agli stessi obblighi è tenuto il concessionario in caso di cessazione della concessione per rinuncia, revoca o decadenza.

3. Qualora il concessionario non provveda agli obblighi di cui al comma 1, la Regione provvede, anche in amministrazione diretta, all'esecuzione d'ufficio ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (approvazione del Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente.

4. Qualora la struttura competente, per ragioni idrauliche o di pubblico interesse, ritenga non opportuna la rimozione dei manufatti, ne dà comunicazione al concessionario e richiede alla competente Agenzia del demanio di esprimersi in merito all'acquisizione al demanio dello Stato dei manufatti stessi. L'obbligo di rimozione a carico del concessionario resta sospeso in pendenza delle determinazioni dell'Agenzia del demanio.

Art. 21.

Rinnovo

1. La concessione può essere rinnovata alla sua scadenza, se non vi sono variazioni sostanziali nell'uso della stessa. Nel caso di variazioni sostanziali, anche prima della scadenza, deve essere presentata domanda di nuova

concessione. Qualora si tratti di concessioni per l'uso di pertinenze idrauliche, il procedimento di rinnovo è soggetto alle medesime forme di evidenza pubblica previste per le concessioni nuove, salva l'ipotesi di esistenza del diritto di insistenza sul bene, purché non si tratti di concessioni preordinate all'esercizio di attività di servizi.

2. La domanda di rinnovo è presentata alla struttura competente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza.

3. Se la domanda di rinnovo è presentata nei termini e il concessionario è in regola con il pagamento dei canoni, la concessione può proseguire anche oltre la scadenza in pendenza delle determinazioni della struttura competente.

4. Se la domanda è presentata oltre i termini, viene istruita come nuova concessione.

5. Alla domanda di rinnovo è allegata una relazione, firmata digitalmente da un tecnico abilitato, nella quale si attesta che non vi è stata modifica sostanziale dello stato dei luoghi e delle tipologie d'uso e che non sono state apportate variazioni alle eventuali opere già autorizzate. La struttura competente può richiedere le integrazioni documentali ritenute necessarie.

6. Il rinnovo è accordato solo se nel tempo non sono mutate le condizioni del regime idraulico del corso d'acqua interessato, diversamente può essere condizionato all'esecuzione di opere e lavori necessari a garantire la funzionalità idraulica del corso d'acqua stesso.

7. La struttura competente richiede l'integrazione della cauzione ai sensi dell'art. 11 e adotta il provvedimento di concessione di cui all'art. 9.

Art. 22.

Subentro

1. La concessione ha carattere personale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri.

2. Può essere disposto il subentro di un nuovo concessionario nei seguenti casi:


a) morte del concessionario;

b) alienazione del fondo a servizio del quale è stata rilasciata la concessione per il caso di servitù;

c) cessione d'azienda o trasferimento dell'attività in relazione alle quali è stata concessa la servitù o l'occupazione per il caso di uso di pertinenze idrauliche.

3. Salvo il caso di cui al comma 2, lettera a) in cui l'adempimento è posto a carico degli eredi, la richiesta è presentata dal subentrante, specificando a quale titolo si chiede il subentro e allegando la rinuncia del precedente concessionario. Tale richiesta deve essere presentata entro sessanta giorni dall'evento che ne è causa.

4. Il responsabile del procedimento richiede al subentrante il deposito cauzionale e con proprio provvedimento stabilisce il subentro, indicando gli estremi dell'originario concessionario, il numero del provvedimento di concessione, gli estremi della rinuncia alla concessione da parte dello stesso, il nominativo del subentrante, il titolo per richiedere il subentro e il periodo residuo di concessione da usufruire. Il subentrante è obbligato nei modi e nei termini del primo concessionario. Non viene rilasciato un nuovo disciplinare.



5. È cura del precedente concessionario chiedere lo svincolo della cauzione dallo stesso versata.

Art. 23.

Canoni

1. I canoni per le concessioni di cui al presente regolamento sono determinati in base a quanto stabilito nella tabella A allegata alla legge regionale n. 19/2018. Nella tabella sono altresì indicati i casi di riduzione ed esenzione del canone nonché l'importo del canone minimo ricognitorio.

2. Nel caso di concessione con più tipologie di utilizzo, il canone minimo ricognitorio è applicato qualora l'importo complessivo della concessione è inferiore a tale valore.

3. Il canone risultante dall'applicazione della tabella è arrotondato all'euro inferiore.

4. I canoni definiti in tabella sono soggetti a rivalutazione triennale sulla base del tasso di inflazione programmata per ciascun anno del triennio precedente. Il coefficiente di aggiornamento è individuato alla scadenza di ciascun triennio con provvedimento del responsabile della struttura titolare del coordinamento delle attività di gestione del demanio idrico.

Art. 24.

Pagamento dei canoni

1. I canoni sono dovuti per anno solare ai sensi dell'art. 12, comma 1 della legge regionale n. 20/2002 e sono versati anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 28 febbraio dell'anno di riferimento.

2. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili dalla data del provvedimento di cui all'art. 12. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è considerata mese intero.

3. Il canone decorre dalla data del provvedimento di concessione ed è dovuto anche qualora il concessionario non ne faccia uso in tutto o in parte, salvo il diritto di rinuncia, a cui segue la liberazione dal pagamento del canone con decorrenza dall'annualità successiva a quella in cui la rinuncia è stata effettuata.

4. Il versamento di importi di canoni superiori a 1.000,00 euro può essere effettuato, su richiesta degli interessati, in due rate annuali di pari importo maggiorato dell'interesse legale. La struttura competente può concedere con adeguata motivazione, in casi particolari, un numero superiore di rate annuali o la rateizzazione anche per importi inferiori ai 1.000,00 euro.

5. Il mancato versamento del canone nei termini richiesti, fermo restando quanto previsto all'art. 19, comma 2, lettera c), comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla spirare del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso di interesse legale maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

6. Nel caso di società sottoposte a procedure concorsuali l'obbligo di versamento del canone per le annualità successive alla dichiarazione di fallimento è sospeso, fermo restando che in caso di subentro nella titolarità della concessione da parte della curatela o di altro soggetto l'obbligo di pagamento del canone è posto in capo a questi ultimi.

7. Il controllo delle riscossioni è effettuato dalla struttura competente.

8. La riscossione coattiva è effettuata in conformità alla disciplina vigente in materia di tributi regionali.

9. Fatto salvo il pagamento degli interessi dovuti ai sensi del comma 5, è facoltà della struttura competente differire l'avvio dell'attività di riscossione coattiva delle somme dovute nel caso in cui venga concordato con il concessionario un piano di rateizzazione della durata non superiore ad un anno.

Art. 25.

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate in eccesso rispetto a quanto dovuto o dell'intero versamento è effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa istanza.

2. La struttura competente accertato il diritto al rimborso, quantifica la somma da liquidare, adotta il relativo provvedimento di liquidazione del rimborso e ne dà notizia all'interessato.

3. Il concessionario ha la facoltà, in alternativa al rimborso, di chiedere la compensazione delle somme versate in eccesso a titolo di canone dovuto per le annualità successive, fino all'azzeramento del credito.

Art. 26.

Disposizioni particolari per interventi di manutenzione idraulica

1. Ferma restando la necessità del rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del regio decreto n. 523/1904, non sono soggette al rilascio del provvedimento di cui all'art. 9 né al pagamento di canone:

a) le opere idrauliche di difesa realizzate da enti pubblici o soggetti privati con finalità di protezione della proprietà;

b) gli interventi di pulizia e di risagomatura degli alvei e di ripristino delle sezioni idrauliche senza asportazione di materiale litoide dall'alveo;

c) il taglio piante, nei casi di cui all'art. 14, e la raccolta di materiale divelto con accesso in alveo con mezzi meccanici;

d) gli interventi di manutenzione di opere esistenti e già concesse e che non comportino modificazioni sostanziali dell'opera stessa.

2. Nel provvedimento di cui al comma 1 è implicita l'autorizzazione all'occupazione dell'area demaniale per la realizzazione degli interventi.



3. Ai sensi della tabella canoni vigente (allegato A della legge regionale n. 19/2018) non sono dovute spese di istruttoria.

Art. 27.

Disposizioni per le occupazioni senza titolo

1. La struttura competente, qualora riscontri un'occupazione senza titolo, applica quanto stabilito dall'art. 9 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 7 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)).

Art. 28.

Procedimento d'ufficio

1. La struttura competente può predisporre apposito avviso per la concessione delle pertinenze idrauliche libere, a seguito del quale il soggetto interessato presenta istanza secondo quanto stabilito dall'art. 4.

Art. 29.

Disposizioni semplificatorie

1. Nel caso di occupazione di area demaniale con infrastrutture lineari è possibile il rilascio di un'unica concessione per più servitù specificatamente individuate in un allegato al disciplinare di concessione.

2. Con provvedimenti della struttura titolare del coordinamento delle attività di gestione del demanio idrico possono:

- a) essere individuate modalità operative per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento;
- b) essere definite particolari forme di semplificazione procedimentale;
- c) essere adottati schema tipo di provvedimenti.

3. Per le concessioni di pertinenza idrauliche rilasciate agli enti locali di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e agli enti parco per interventi di ripristino, riqualificazione e recupero ambientale, finanziati dalla Regione, il canone è equiparato al minimo ricognitorio.

Art. 30.

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2023.

2. Per i procedimenti in corso di istruttoria e non ancora conclusi si applicano le disposizioni di cui al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14 (Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)).

Art. 31.

Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 30, comma 2, dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, il regolamento regionale n. 14/2004 è abrogato.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 16 dicembre 2022

CIRIO

23R00066

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 dicembre 2022, n. 19-76/Leg.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), in materia di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e di provvedimento autorizzatorio unico provinciale (PAUP).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/Sez. gen. del 29 dicembre 2022).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla giunta;


Visto l'art. 54, comma 1, n. 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale la giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Vista la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Vista la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 recante «Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)»;

Visto il decreto del Presidente della provincia 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg. recante «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), in materia di valutazione dell'impatto ambientale, e modificazioni dei decreti del Presidente della provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. relativo alla valutazio-



ne degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg, relativo alla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg, relativo alla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti»;

Vista la deliberazione n. 2362 del 16 dicembre 2022 con la quale la giunta provinciale ha approvato il regolamento recante «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), in materia di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e di provvedimento autorizzatorio unico provinciale (PAUP)»;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Questo regolamento, in attuazione dell'art. 22 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), detta disposizioni relative al provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al provvedimento di VIA e al provvedimento autorizzatorio unico provinciale (PAUP), con particolare riguardo al coordinamento dei procedimenti per il rilascio dei titoli abilitativi compresi nel medesimo.

2. In questo regolamento:

a) la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013) è denominata «legge provinciale»;

b) la struttura provinciale competente in materia di VIA è denominata «struttura provinciale competente».

3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 2, della legge provinciale, per la definizione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria si applicano le definizioni delle categorie d'intervento previste dalla legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), anche se non riguardano edifici.

Art. 2.

Modifica delle condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

1. Il destinatario di un provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA può chiedere alla struttura provinciale competente la modifica delle condizioni ambientali presentando una domanda corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione riguardante la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 5, comma 8-bis, della legge provinciale e l'assenza di effetti negativi significativi sull'ambiente;

b) progetto preliminare aggiornato con le modifiche proposte;

c) studio preliminare ambientale aggiornato alle modifiche proposte.

2. Entro cinque giorni dalla ricezione della domanda, la struttura provinciale competente comunica per via telematica alle strutture provinciali e alle amministrazioni interessate l'avvenuta pubblicazione della documentazio-

ne nel sito istituzionale della provincia. Se la domanda risulta incompleta, richiede per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente. Se il proponente non trasmette la documentazione richiesta entro il termine assegnato la domanda è respinta.

3. La struttura provinciale competente verifica la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 5, comma 8-bis, della legge provinciale ed esamina il progetto per valutare gli effetti delle modifiche proposte sul provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e sulle condizioni ambientali che restano immutate. A tal fine, la struttura provinciale competente acquisisce il parere delle strutture provinciali e delle amministrazioni che erano state coinvolte nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nonché di altre strutture provinciali o amministrazioni interessate, anche mediante l'indizione di una o più conferenze di servizi istruttorie.

4. Se è necessario integrare la documentazione presentata, la struttura provinciale competente può, anche su richiesta delle strutture e amministrazioni coinvolte ai sensi del comma 3, chiedere chiarimenti e integrazioni al proponente, individuando un termine non superiore a trenta giorni per la loro trasmissione; in caso di mancato rispetto del predetto termine, la domanda è respinta. Il termine previsto dal comma 5 è sospeso fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta.

5. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, la struttura provinciale competente assume il provvedimento relativo alla modifica delle condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e lo pubblica nell'albo telematico provinciale.

Art. 3.

Disposizioni relative alla verifica della domanda di PAUP

1. Le integrazioni presentate dal proponente ai sensi dell'art. 9, comma 6, della legge provinciale sono pubblicate nel sito istituzionale della provincia dalla struttura provinciale competente, che comunica per via telematica alle strutture provinciali e alle amministrazioni interessate l'avvenuta pubblicazione. Entro venti giorni le strutture provinciali e le amministrazioni interessate verificano la completezza delle integrazioni per i profili di rispettiva competenza e lo comunicano alla struttura provinciale competente.

Art. 4.

Disposizioni relative al procedimento per il rilascio del PAUP

1. La convocazione dell'assemblea pubblica prevista dall'art. 10, comma 3, della legge provinciale può essere richiesta entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico ai sensi del comma 1 del medesimo articolo e si svolge durante il periodo di tempo in cui è possibile presentare osservazioni. L'avviso di convocazione dell'assemblea pubblica è pubblicato sul sito istituzionale della provincia e inviato ai soggetti richiedenti e al proponente almeno tre giorni prima della data fissata per il suo svolgimento. Nel corso dell'assemblea pubbli-



ca, dopo l'illustrazione dei passaggi procedurali da parte della struttura provinciale competente, il proponente illustra il progetto e i contenuti dello studio d'impatto ambientale.

2. Ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, della legge provinciale, alla conferenza di servizi istruttoria sulla domanda di PAUP partecipano:

a) il rappresentante dei soggetti previsti dalle lettere *a)* e *b)* del predetto comma nominato secondo le modalità previste dal comma 3;

b) il legale rappresentante o suo delegato dei soggetti individuati dalle lettere *c)* e *d)* del predetto comma.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno i soggetti previsti dal comma 2, lettera *a)*, comunicano il nominativo della persona che nell'anno successivo parteciperà alla conferenza di servizi istruttoria in rappresentanza dei medesimi. Per ogni nomina può essere individuato un solo sostituto. Se entro la predetta data non è comunicata il nuovo nominativo, si intende confermata la nomina effettuata per l'anno precedente. Con riguardo alle sezioni provinciali delle associazioni di protezione ambientale, la nomina è effettuata in forma congiunta tra le associazioni individuate nell'allegato A.

4. Nell'ambito dei lavori della conferenza di servizi istruttoria, i soggetti previsti dall'art. 11, comma 1-*bis*, della legge provinciale, possono presentare osservazioni sugli aspetti ambientali, che sono esaminate e valutate ai fini dell'assunzione del provvedimento di VIA se hanno i contenuti e le caratteristiche previsti dall'art. 10, comma 9, della legge provinciale.

5. La prima riunione della conferenza di servizi decisoria per il rilascio del PAUP prevista dall'art. 12 della legge provinciale è convocata con un preavviso di almeno sette giorni.

Art. 5.

Disposizioni di coordinamento con altri procedimenti

1. Se un progetto è assoggettato anche ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), la fase di partecipazione effettuata ai sensi della legge provinciale vale anche come consultazione del pubblico per il rilascio dell'AIA e l'avviso al pubblico di cui all'art. 9, comma 1, della medesima legge è integrato con gli elementi previsti dalla disciplina relativa all'AIA.

2. Per i progetti inerenti attività di cava in aree estrattive di proprietà del comune o soggette al vincolo di uso civico assegnate con le modalità stabilite dall'art. 12 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006), la domanda di PAUP è presentata dal soggetto individuato ai sensi del predetto articolo ed ha ad oggetto il progetto di coltivazione sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VIA.

3. Se ai progetti relativi a opere e lavori pubblici si applica la legge provinciale n. 13 del 1997, la consultazione preliminare prevista dall'art. 6 della legge provinciale è obbligatoria.

Art. 6.

Disposizioni relative al mancato assolvimento di oneri da parte del proponente

1. Il mancato pagamento degli oneri istruttori previsti dall'art. 20 della legge provinciale sospende il procedimento di verifica di assoggettabilità o di VIA fino alla presentazione da parte del proponente della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento. Se il pagamento non viene assolto entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, la stessa si considera ritirata.

2. La mancata presentazione del progetto definitivo aggiornato o del livello progettuale superiore entro il termine assegnato dalla struttura ambientale competente ai sensi dell'art. 12, comma 8, della legge provinciale o la presentazione di un progetto non in linea con le prescrizioni ambientali emerse in conferenza di servizi, equivale al ritiro della domanda di PAUP.

Art. 7.

Modifica e proroga della VIA

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 7-*bis*, della legge provinciale le condizioni ambientali imposte con il provvedimento di VIA possono essere modificate d'ufficio o su istanza di parte. Nel caso di richiesta di modifica su istanza di parte il proponente presenta una domanda corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione riguardante le motivazioni alla base della modifica richiesta e l'assenza di effetti negativi significativi sull'ambiente;

b) progetto definitivo aggiornato con le modifiche proposte;

c) studio d'impatto ambientale aggiornato alle modifiche proposte.

2. Entro quarantacinque giorni dall'avvio del procedimento la struttura provinciale competente trasmette lo schema di provvedimento di modifica delle condizioni ambientali della VIA alle strutture provinciali e alle amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi per il rilascio del PAUP, che entro quindici giorni possono richiedere la convocazione di una conferenza di servizi per la valutazione degli effetti delle modificazioni sul PAUP.

3. Se non è richiesta la convocazione della conferenza di servizi entro il termine previsto dal comma 2, il provvedimento di modifica delle condizioni ambientali della VIA è assunto entro cinque giorni. Se è richiesta la convocazione della conferenza di servizi, essa è convocata entro cinque giorni dalla richiesta, si svolge con le modalità previste dall'art. 12 della legge provinciale e si conclude entro quarantacinque giorni dalla prima riunione.

4. La richiesta motivata di proroga dell'efficacia della VIA, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge provinciale, è presentata almeno centoventi giorni prima della scadenza dell'efficacia del provvedimento, allegando la seguente documentazione:

a) relazione che analizza l'evoluzione del contesto ambientale e del progetto e indica lo stato di ottemperanza delle condizioni impartite con il provvedimento di VIA stesso;



b) elaborati progettuali aggiornati, comprensivi delle varianti eventualmente apportate;

c) relazione, contenente la descrizione tecnica delle opere realizzate, degli interventi ancora da realizzare e delle eventuali varianti progettuali adottate;

d) relazione relativa al monitoraggio sui fattori ambientali che sulla base dei dati delle analisi condotte su componenti e fattori ambientali valuta gli effetti sull'ambiente.

5. La struttura provinciale competente si pronuncia sulla richiesta di proroga della VIA entro novanta giorni dal deposito dell'istanza.

Art. 8.

Monitoraggio e controllo

1. Le condizioni e le misure relative ai titoli abilitativi compresi nel PAUP, sono controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

Art. 9.

Abrogazione e disposizioni transitorie

1. È abrogato il capo I del decreto del Presidente della provincia 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg (regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), in materia di valutazione dell'impatto ambientale, e modificazioni dei decreti del Presidente della provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg, relativo alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg, relativo alla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg, relativo alla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).

2. Per la prima applicazione dell'art. 4, comma 3, fino al 31 dicembre 2023 nella conferenza di servizi istruttoria i rappresentanti dei soggetti previsti dall'art. 11, comma 1-bis, lettere a) e b) della legge provinciale sono quelli nominati con deliberazione della giunta provinciale 5 marzo 2021, n. 334, ai sensi dell'art. 7 del regolamento abrogato dal comma 1.

3. La legge provinciale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 19 settembre 2019, n. 6 (Modificazioni della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, concernenti il procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico provinciale, di disposizioni connesse e della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007) e il regolamento abrogato dal comma 1 continuano ad applicarsi alla modifica e alla proroga di provvedimenti di VIA rilasciati prima dell'entrata in vigore della legge provinciale n. 6 del 2019 o il cui procedimento di rilascio è stato avviato prima di tale data.

4. Con riguardo ai provvedimenti di VIA relativi a progetti di durata rilasciati prima dell'entrata in vigore della legge provinciale n. 6 del 2019 o il cui procedimento di rilascio è stato avviato prima di tale data, per il monitoraggio previsto dall'art. 15 della legge provinciale vigen-

te si tiene conto, per i fini del comma 1-bis del medesimo articolo, dei rapporti periodici sullo stato di avanzamento delle attività autorizzate che devono essere presentati ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge provinciale vigente prima dell'entrata in vigore della legge provinciale n. 6 del 2019. In questi casi l'attività di verifica si conclude entro ottanta giorni dal ricevimento del rapporto periodico e le eventuali modifiche o prescrizioni ulteriori sono approvate con deliberazione della giunta provinciale, entro trenta giorni dalla conclusione dell'attività di verifica.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante.

Il vice Presidente: TONINA

23R00063

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
21 febbraio 2022, n. 7.

Regolamento per l'immatricolazione e l'abilitazione alla guida dei veicoli e delle imbarcazioni del Servizio antincendi, del Servizio forestale provinciale e della Protezione civile.

(Pubblicato nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 10/Sez. Gen. del 10 marzo 2022)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 15 febbraio 2022, n. 111;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Competenze

1. L'Amministrazione provinciale provvede direttamente all'immatricolazione dei veicoli del Servizio antincendi, del Corpo forestale provinciale e della Protezione civile, all'abilitazione degli addetti alla guida di tali veicoli, in esecuzione dell'art. 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modifiche, nonché all'abilitazione degli addetti alla guida delle imbarcazioni in dotazione ai predetti servizi.

2. Le competenze di cui al comma 1 sono esercitate anche nei confronti delle seguenti organizzazioni provinciali di volontariato, operanti nel settore del soccorso e della protezione civile:

a) Bergrettungsdienst im Alpenverein Südtirol;



b) Soccorso alpino e speleologico Alto Adige del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (C.N.S.A.S.);

c) Associazione provinciale di soccorso Croce Bianca;

d) Associazione provinciale soccorso acquatico Alto Adige;

e) Federazione unità cinofile da soccorso Alto Adige.

3. L'Agenzia per la Protezione civile provvede in particolare:

a) all'addestramento, all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneità e al rilascio della patente di servizio che abilita alla guida dei veicoli o delle imbarcazioni;

b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida, relative all'addestramento di cui alla lettera a);

c) agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento dei veicoli.

Art. 2.

Patente di servizio

1. La patente di servizio è rilasciata dal direttore/dalla direttrice dell'area funzionale antincendi secondo il modello di cui all'allegato A e si articola in cinque categorie.

2. La patente di I categoria abilita alla guida di ciclomotori a due ruote, veicoli a tre ruote, quadricicli, motocicli, tricicli, macchine operatrici e autoveicoli di massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al/alla conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere in ogni caso agganciato un rimorchio leggero oppure un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi i 750 kg, purché la massa massima di tale ultima combinazione non superi i 3.500 kg.

3. La patente di I categoria con annotazione abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice di I categoria e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi i 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi i 4.250 kg.

4. La patente di I e IV categoria abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice di I categoria e da un rimorchio o semirimorchio; questi ultimi devono avere una massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg.

5. La patente di II categoria con limitazione abilita alla guida di autoveicoli diversi da quelli di III categoria con limitazione o di III categoria, la cui massa massima autorizzata sia superiore a 3.500 kg, ma non superiore a 7.500 kg, e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al/alla conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio leggero. Questa patente abilita inoltre alla guida di macchine operatrici eccezionali.

6. La patente di II e IV categoria con limitazione abilita alla guida di:

a) complessi di veicoli composti da una motrice di II categoria con limitazione e da un rimorchio o un semi-

rimorchio con una massa massima autorizzata superiore a 750 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso non superi i 12.000 kg;

b) complessi di veicoli composti da una motrice di I categoria e da un rimorchio o un semirimorchio la cui massa massima autorizzata sia superiore a 3.500 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso non superi i 12.000 kg.

7. La patente di II categoria abilita alla guida di autoveicoli diversi da quelli di III categoria con limitazione o di III categoria, la cui massa massima autorizzata sia superiore a 3.500 kg e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al/alla conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio leggero.

8. La patente di II e IV categoria abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice di II categoria e da un rimorchio o un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi i 750 kg.

9. La patente di III categoria con limitazione abilita alla guida di autoveicoli costruiti per il trasporto di non più di sedici persone, oltre al/alla conducente, e aventi una lunghezza massima di otto metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio leggero.

10. La patente di III e IV categoria con limitazione abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice di III categoria con limitazione e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata sia superiore a 750 kg.

11. La patente di III categoria abilita alla guida di autoveicoli costruiti per il trasporto di più di otto persone, oltre al/alla conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio leggero.

12. La patente di III e IV categoria abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice di III categoria e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata sia superiore a 750 kg.

13. La patente di IV categoria abilita alla guida di autoveicoli di I, II o III categoria, se il/la conducente ha la relativa abilitazione, quando trainano un semirimorchio o un rimorchio non rientrante fra quelli indicati per tali categorie.

14. La patente di V categoria abilita alla navigazione nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia marine dalla costa, su moto d'acqua e su imbarcazioni di lunghezza non superiore a 24 metri e con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV, sulle quali sia installato un motore di cilindrata superiore a:

a) 750 cc, se a carburazione a due tempi;


b) 1.000 cc, se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o a iniezione diretta;

c) 1.300 cc, se a carburazione a quattro tempi entro bordo;

d) 2.000 cc, se a ciclo diesel.

15. Sono rimorchi leggeri quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 750 kg.

16. Alle persone appartenenti ai servizi e alle organizzazioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, è rilasciata la pa-



tente di servizio per la conduzione dei veicoli o delle imbarcazioni dei servizi, ai sensi dell'art. 10, comma 1, se sono in possesso di patente di guida civile ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di patente nautica civile della categoria corrispondente o superiore a quella di servizio richiesta, oppure, ai sensi dell'art. 6, se hanno conseguito l'idoneità di cui al medesimo articolo.

17. La domanda per il rilascio della patente di servizio, vistata dal/dalla responsabile del servizio di appartenenza, deve essere corredata da:

a) stato di servizio del/della richiedente, rilasciato dal/dalla responsabile del servizio;

b) qualora i dati dell'Ufficio provinciale patenti non siano disponibili mediante collegamento informatico, copia della patente di guida civile o della patente nautica civile in corso di validità, che deve essere autenticata se non viene presentata personalmente dal/dalla richiedente;

c) due fotografie in formato tessera del/della richiedente, che devono essere autenticate se non sono presentate personalmente dallo stesso/dalla stessa.

18. Qualora il/la richiedente non sia titolare di patente di guida civile o di patente nautica civile, oltre allo stato di servizio deve allegare alla domanda di cui al comma 17 il certificato medico rilasciato a seguito dell'accertamento dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 3, comma 1, nonché un certificato di nascita e di residenza o la relativa autocertificazione.

19. Al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, del Servizio forestale e dell'Agenzia per la Protezione civile della Provincia autonoma di Bolzano la patente di servizio è rilasciata d'ufficio.

20. La patente di servizio di I categoria è altresì rilasciata ai sensi dell'art. 10, comma 1, a coloro che prestano servizio civile presso i servizi e le organizzazioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, e che siano titolari di patente civile della categoria corrispondente o superiore.

21. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso di patente rilasciata dal Ministero dell'interno, Direzione generale della Protezione civile e dei Servizi antincendi, nonché il personale in possesso di patente di servizio del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri o il personale in possesso di patente di servizio del Dipartimento della protezione civile, nonché gli appartenenti alle istituzioni e organizzazioni in possesso di patente di servizio per vigili del fuoco rilasciata dalla Provincia autonoma di Trento sono abilitati alla guida dei veicoli a motore o delle imbarcazioni del rispettivo servizio in Provincia di Bolzano.

22. La patente di servizio non viene rilasciata alle persone titolari di patenti civili speciali.

23. La patente di servizio è valida fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età o fino alla cessazione dal servizio attivo, purché sussistano i requisiti di cui al comma 16, ed è prorogabile su richiesta dietro presentazione di una domanda e di uno stato di servizio.

24. La patente di servizio rilasciata ai sensi del comma 18 ha la stessa validità della patente civile corrispondente.

Art. 3.

Accertamento dei requisiti fisici e psichici

1. L'accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici previsti dalla normativa vigente per il rilascio della patente di guida civile o della patente nautica civile è effettuato dalle autorità sanitarie di cui all'art. 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di cui all'art. 36, comma 3, del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146.

2. Si prescinde dall'accertamento dei requisiti fisici e psichici qualora l'interessato/l'interessata sia titolare di valida patente di guida civile o di patente nautica civile.

Art. 4.

Verifica della validità della patente di servizio

1. L'Area funzionale antincendi verifica a mezzo di collegamento informatico con l'Ufficio provinciale patenti la validità della patente di servizio. Le variazioni di categoria o le limitazioni riscontrate in fase di verifica telematica sulla patente civile vengono registrate dall'Area funzionale antincendi, che le stampa su tagliando adesivo; questo viene quindi inviato al/alla titolare della patente di servizio, affinché lo applichi sulla stessa.

2. Il/La titolare di sola patente di servizio o patente nautica di servizio deve presentare, per la verifica della validità della stessa, il certificato medico rilasciato a seguito dell'accertamento dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 3, comma 1, entro il termine previsto per le corrispondenti patenti civili.

3. Fino alla realizzazione del collegamento informatico tra l'Ufficio provinciale patenti e l'Area funzionale antincendi, per la verifica della validità della patente di servizio o della patente nautica di servizio deve essere presentata all'Area funzionale antincendi una copia della patente civile rinnovata, oppure una copia del certificato medico rilasciato per il rinnovo della patente civile. Le copie devono essere autenticate se non vengono presentate personalmente dal/dalla richiedente.

Art. 5.

Corso di formazione

1. Il direttore/la direttrice dell'Agenzia per la Protezione civile, su proposta del direttore/della direttrice dell'Area funzionale antincendi, approva il programma del corso di formazione. Il programma viene predisposto in collaborazione con la Scuola provinciale antincendi o con il direttore/la direttrice della Ripartizione provinciale foreste, in osservanza dei contenuti formativi previsti nei corrispondenti programmi adottati dal Ministero dei Trasporti, Direzione generale della motorizzazione civile.



2. Le lezioni teoriche e le esercitazioni di guida previste nel corso di cui al comma 1 sono tenute rispettivamente da insegnanti e da istruttori di provata capacità, nominati dal direttore/dalla direttrice dell'Agenzia per la Protezione civile, ai quali viene rilasciato il certificato di abilitazione, conforme ai modelli di cui all'allegato B.

3. I veicoli impiegati nelle esercitazioni di guida devono essere muniti di apposito contrassegno recante la scritta «SCUOLA GUIDA - FAHRSCHULE» ai sensi dell'art. 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell'art. 334, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

4. Nel periodo in cui sono iscritti al corso formativo, gli allievi e le allieve sono autorizzati a condurre, durante le esercitazioni, automezzi o imbarcazioni non in servizio di emergenza, appartenenti alla categoria corrispondente alla patente di servizio che intendono conseguire, purché siano muniti dell'attestato di iscrizione al corso e viaggino con a fianco un/una collega in possesso di patente della categoria corrispondente, conseguita da almeno dieci anni, oppure di patente di categoria superiore.

Art. 6.

Esami e attestato di idoneità

1. Agli esami di idoneità per il conseguimento della patente di servizio sono ammesse le persone appartenenti ai servizi e alle organizzazioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, che hanno frequentato almeno due terzi delle lezioni teoriche del corso di formazione e che dimostrano di avere effettuato le ore di guida prescritte.

2. L'esame di idoneità consiste in:

- a) una prova teorica;
- b) una prova pratica di guida su veicolo o su imbarcazione rientrante nella categoria di patente di servizio che si intende conseguire;
- c) una prova pratica di manutenzione ordinaria di veicolo o di imbarcazione rientrante nella medesima categoria.

3. I voti delle singole prove previste al comma 2 sono espressi in decimi. Il candidato/la candidata consegue l'idoneità alla guida dei veicoli o delle imbarcazioni rientranti nella categoria della patente di servizio richiesta, se ottiene un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna prova, nonché un voto complessivo non inferiore a sette decimi.

4. I candidati e le candidate che non hanno superato una o più prove d'esame sono dichiarati «non idonei» alla guida dei veicoli di servizio e sono ammessi a ripetere le prove non superate, trascorsi almeno trenta giorni dall'esame negativo.

5. Per ciascun candidato/ciascuna candidata è redatto il processo verbale dell'esame, in conformità al modello di cui all'allegato C. Sulla base delle risultanze favorevoli del verbale d'esame, il direttore/la direttrice dell'Area funzionale antincendi rilascia all'interessato/interessata l'attestato provvisorio di idoneità abilitante alla guida di veicoli in conformità al modello di cui all'allegato D, o la patente di servizio abilitante alla guida di veicoli o imbarcazioni per la specifica categoria in conformità al modello di cui all'allegato A.

6. Gli autoveicoli impiegati nella prova pratica possono essere non dotati del doppio comando.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice per il conseguimento dell'idoneità alla guida dei veicoli o delle imbarcazioni è composta dal direttore/dalla direttrice dell'Agenzia per la protezione civile, che la presiede, o da una persona da questo/questa nominata, da un esperto/un'esperta designato/designata dal Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia di Bolzano, da un esperto/un'esperta designato/designata dall'Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari dell'Alto Adige, nonché da un funzionario tecnico/una funzionaria tecnica dell'Ufficio provinciale motorizzazione. Se il candidato/la candidata all'esame appartiene al Corpo forestale provinciale o presta servizio nell'ambito della Protezione civile, l'esperto/l'esperta designato/designata dall'Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari dell'Alto Adige è sostituito/sostituita da un esperto/un'esperta del rispettivo servizio.

2. La commissione esaminatrice è nominata dal direttore/dalla direttrice dell'Agenzia per la Protezione civile; la sua composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

Art. 8.

Sospensione della patente di servizio

1. La sospensione della patente di servizio può essere disposta dal direttore/dalla direttrice dell'Area funzionale antincendi, su segnalazione del/della responsabile del servizio di appartenenza del/della titolare o delle autorità di pubblica sicurezza, quando il/la titolare stesso/stessa, nell'impiego dei veicoli o delle imbarcazioni, abbia cagionato danni a persone o cose per imperizia, negligenza, imprudenza o per inosservanza delle norme sulla conduzione o sull'impiego dei veicoli o delle imbarcazioni di servizio.

2. La patente di servizio è sospesa qualora il/la titolare, non in servizio di emergenza, incorra nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nel decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; la durata della sospensione è stabilita nelle norme summenzionate.

3. La sospensione della patente di servizio per i casi previsti dal comma 1 non può superare la durata massima di un anno.

4. In caso di sospensione della patente di servizio, il/la titolare ha l'obbligo di consegnare il documento al/all'a responsabile del rispettivo servizio, che ne cura la custodia.

5. Decorso il periodo di sospensione della patente di servizio, il/la titolare, prima di rientrarne in possesso, può essere sottoposto ad accertamenti tecnici o psicofisici su disposizione del direttore/della direttrice dell'Area funzionale antincendi.

6. In caso di sospensione della patente di guida civile ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o della patente nautica civile ai sensi dell'art. 40 del decreto



ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, il direttore/la direttrice dell'Area funzionale antincendi dispone la sospensione per lo stesso periodo della patente di servizio o della patente nautica di servizio.

A tal fine il/la titolare della patente di servizio deve comunicare immediatamente la disposta sospensione della patente di guida civile o della patente nautica civile e consegnarla in custodia al/alla responsabile del servizio di appartenenza, che ne dà immediata comunicazione all'Area funzionale antincendi.

7. Per la determinazione del periodo di sospensione della patente di servizio, l'Area funzionale antincendi richiede al Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano una certificazione sul periodo di sospensione della patente civile.

Art. 9.

Revoca o declassamento della patente di servizio

1. Il direttore/la direttrice dell'Area funzionale antincendi, su segnalazione del/della responsabile del servizio di appartenenza del/della titolare, dispone la revoca della patente di servizio qualora il/la titolare cessi dal servizio attivo, oppure quando è comprovato che lo stesso/la stessa non è più in possesso dei prescritti requisiti psicofisici. In tale evenienza il provvedimento deve essere preceduto da accertamento ai sensi dell'art. 3.

2. In caso di revoca, il/la titolare della patente di servizio deve consegnare immediatamente il documento al/alla responsabile del servizio di appartenenza, che lo trasmette senza indugio al direttore/alla direttrice dell'Area funzionale antincendi, che ne dispone la distruzione, attestando il fatto in apposito processo verbale.

3. In caso di revoca della patente di guida civile ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o della patente nautica civile ai sensi dell'art. 41 del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, il direttore/la direttrice dell'Area funzionale antincendi dispone d'ufficio la revoca della patente di servizio o della patente nautica di servizio. A tal fine il/la titolare della patente di servizio deve comunicare immediatamente al/alla responsabile del servizio di appartenenza la disposta revoca della patente civile e consegnare la patente di servizio.

4. Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato l'adozione del provvedimento di revoca della patente di servizio, l'interessato/l'interessata può riconseguirla, purché sia in possesso dei requisiti previsti per l'acquisizione di una nuova patente.

5. In caso di declassamento della propria patente civile, il/la titolare di patente di servizio deve comunicarlo immediatamente al/alla responsabile del servizio di appartenenza, che ne dà tempestiva comunicazione all'Area funzionale antincendi.

Art. 10.

Rilascio della patente di servizio alle persone titolari di patente di guida civile

1. Le persone appartenenti ai servizi e alle organizzazioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, titolari di patente di guida civile o di patente nautica civile per imbarcazioni

da diporto (categoria A), possono ottenere il rilascio della patente di servizio secondo le seguenti corrispondenze:

a) patente di guida civile di categoria B - patente di servizio di I categoria;

b) patente di guida civile di categoria B con annotazione (codice 96) - patente di servizio di I categoria con annotazione;

c) patente di guida civile di categoria BE - patente di servizio di I e IV categoria;

d) patente di guida civile di categoria C1 o C1 codice 97 - patente di servizio di II categoria con limitazione;

e) patente di guida civile di categoria C1E - patente di servizio di II e IV categoria con limitazione;

f) patente di guida civile di categoria C - patente di servizio di II categoria;

g) patente di guida civile di categoria CE - patente di servizio di II e IV categoria;

h) patente di guida civile di categoria D1 - patente di servizio di III categoria con limitazione;

i) patente di guida civile di categoria D1E - patente di servizio di III e IV categoria con limitazione;

j) patente di guida civile di categoria D - patente di servizio di III categoria;

k) patente di guida civile di categoria DE - patente di servizio di III e IV categoria;

l) patente nautica civile per imbarcazioni da diporto (categoria A) - patente di servizio di V categoria.

2. Le patenti di servizio rilasciate a chi è titolare di patente civile hanno la stessa validità di quest'ultima, con un termine di tolleranza di quindici giorni.

3. La patente di servizio non autorizza la conduzione dei veicoli all'estero, se il/la titolare non è anche in possesso della patente civile abilitante alla guida dell'automezzo.

4. Il/La titolare di patente di servizio, in caso di qualsiasi modifica o inserimento di limitazioni sulla patente civile, deve comunicarlo immediatamente al/alla responsabile del servizio di appartenenza, che ne dà tempestiva comunicazione all'Area funzionale antincendi.

Art. 11.


Immatricolazione dei veicoli

1. L'immatricolazione dei veicoli di servizio è disposta dal direttore/dalla direttrice dell'Area funzionale antincendi, su richiesta dei responsabili dei rispettivi servizi, corredata dalla seguente documentazione:

a) foglio matricolare contenente i dati caratteristici del veicolo in conformità ai modelli di cui all'allegato E;

b) dichiarazione di conformità del veicolo omologato o certificato di conformità CE del costruttore o, in alternativa, certificato di approvazione di cui all'art. 76, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c) certificato di origine completo dei dati tecnici e attestato di corretta esecuzione dell'allestimento secondo le indicazioni di montaggio della casa costruttrice dell'autotelaio, solo nel caso di autotelaio allestito successivamente;



d) copia autenticata dell'atto omologativo completo delle schede tecniche contenenti tutte le caratteristiche tecniche del veicolo come da modello D.G.M. 405, rilasciato dal Ministero dei trasporti, Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

e) dichiarazione di conformità CE del costruttore, nel caso di autoscala o autogrù;

f) contratto notarile di compravendita registrato o documento equiparato;

g) conferma scritta, da parte della relativa organizzazione provinciale, circa la necessità di acquisire il veicolo e circa il rispetto delle eventuali direttive per i veicoli del Servizio antincendi e i veicoli di servizio.

2. I documenti di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), f) e g), devono essere prodotti in originale.

3. Per l'immatricolazione dei veicoli già immatricolati come veicoli civili, la richiesta va corredata dalle copie autentiche della carta di circolazione e del certificato di proprietà.

4. Prima dell'immatricolazione dei veicoli di servizio, un tecnico/una tecnica dell'Area funzionale antincendi effettua una prova tecnico-funzionale.

5. I documenti di cui al comma 1, lettere da a) a f), e al comma 3 sono conservati presso l'Area funzionale antincendi e sono resi disponibili in copia, qualora l'ente proprietario intenda alienare il veicolo al termine del suo ciclo operativo o immatricolarlo con targa civile.

6. Il direttore/la direttrice dell'Area funzionale antincendi, verificata la rispondenza dei valori riportati nel foglio matricolare di cui al comma 1, lettera a), con i dati contenuti nei documenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), rilascia per i veicoli a motore e per i rimorchi da essi trainati il foglio di via provvisorio conforme al modello di cui all'allegato F o la carta di circolazione conforme al modello di cui all'allegato G. Inoltre procede all'attribuzione della targa ai medesimi, secondo il modello di cui all'allegato H, aggiungendo alle lettere VF e FW per il Servizio antincendi, alle lettere CF e FD per il Corpo forestale provinciale e alle lettere PC e ZS per la Protezione civile, il numero di riconoscimento associato al numero di telaio.

7. Sulle targhe sono apposti l'emblema della Repubblica italiana e lo stemma della Provincia autonoma di Bolzano.

8. Sui rimorchi non viene apposta la targa ripetitrice.

Art. 12.

Registro automobilistico

1. L'Area funzionale antincendi cura la tenuta del registro automobilistico dei veicoli a motore e dei rimorchi da essi trainati.

2. Il registro automobilistico riporta, in corrispondenza di ciascuna targa di riconoscimento, i dati del veicolo contenuti nella carta di circolazione, la data di immatricolazione del veicolo, e indica il servizio cui è in dotazione.

3. L'Area funzionale antincendi cura inoltre la tenuta del registro automobilistico dei veicoli storici del Servizio antincendi per i veicoli immatricolati da oltre trenta anni e non più in servizio. I veicoli iscritti nel registro dei veicoli storici non sono soggetti a verifica periodica e per la loro circolazione su strada devono essere dotati di apposita autorizzazione rilasciata dal direttore/dalla direttrice dell'Area funzionale antincendi.

Art. 13.

Verifiche periodiche

1. L'Area funzionale antincendi provvede ad effettuare le verifiche periodiche di idoneità dei veicoli su specifica richiesta del proprietario del veicolo, nei seguenti intervalli di tempo:

a) per le autoambulanze ogni anno;

b) per i veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate ogni tre anni;

c) per i veicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate, ogni cinque anni.

2. Per le verifiche periodiche di idoneità dei veicoli, l'Area funzionale antincendi si avvale di personale tecnico della Provincia o di altre amministrazioni pubbliche o di officine autorizzate dal direttore/dalla direttrice dell'Area funzionale antincendi.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 comporta il ritiro della carta di circolazione del veicolo.

Art. 14.

Interventi di somma urgenza

1. I veicoli del Servizio sussistenza dell'Associazione provinciale di soccorso Croce Bianca e dell'Associazione provinciale soccorso acquatico Alto Adige di cui all'art. 1, comma 2, lettere c) e d), vengono attrezzati con i dispositivi supplementari di segnalazione visiva e acustica (lampeggiante blu e sirena) di cui al decreto ministeriale 5 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 ottobre 2009, n. 247.


2. Il procedimento per gli interventi di somma urgenza è determinato dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 15.

Norma transitoria

1. Sono salvi i diritti acquisiti dalle persone titolari di patenti di servizio rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento; tali patenti conservano la propria validità fino alla naturale scadenza.

2. Rimangono valide le targhe già prodotte e assegnate secondo il modello SA/FD-8 di cui all'allegato H; le targhe già prodotte vengono assegnate fino al loro esaurimento.



Art. 16.

Abrogazione

1. Il decreto del Presidente della Provincia 25 febbraio 2000, n. 7, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 21 febbraio 2022

La vicepresidente della Provincia: DEEG

(Omissis).

23R00078

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
17 marzo 2022, n. 8.

Modifica del Regolamento sull'ampliamento di pubblici esercizi.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 12/Sez. gen. del 24 marzo 2022)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale dell'8 marzo 2022, n. 166;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della provincia 29 marzo 2021, n. 10, è così sostituito:

«2. I pubblici esercizi possono essere ampliati, ma nell'ambito dell'ampliamento non possono essere realizzati letti aggiuntivi per ospiti.»

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 17 marzo 2022

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(Omissis).

23R00079

**REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 settembre 2022, n. 0115/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle agenzie di viaggio e tour operator in attuazione degli articoli 15-bis e 64 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 5 ottobre 2022)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) che, all'art. 64, autorizza l'Amministrazione regionale, nel rispetto della normativa europea in materia degli aiuti di Stato, a concedere, in regime «*de minimis*», alle agenzie di viaggio e ai *tour operator* con sede legale e operativa nella Regione Friuli-Venezia Giulia:

a) finanziamenti per l'organizzazione e la vendita di pacchetti turistici finalizzati a incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le località a minore vocazione turistica;


b) contributi pari al 20 per cento dell'importo annuo del canone di locazione, *leasing* o concessione di immobili ad uso commerciale;

c) contributi pari a 10 euro per ogni biglietto aereo venduto dalle agenzie di viaggio per ogni partenza o arrivo nell'aeroporto di Ronchi dei Legionari al fine di stimolarne il traffico aereo in partenza e in arrivo;

d) contributo massimo di 500 euro annui per spese sostenute a fronte di quanto previsto dalla convenzione di cui all'art. 8, comma 2-bis;

Rilevato che il medesimo articolo stabilisce che il sopra indicato contributo è concesso con le modalità di cui all'art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) con procedimento a sportello;

Visto, inoltre, l'art. 15-bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 che istituisce presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo l'Albo regionale delle agenzie di viaggio e dei *tour operator* della Regione Friuli-Venezia Giulia cui possono iscriversi all'albo di cui al comma 1 le agenzie di viaggio, di cui al codice ATECO 2007 - 79.11.00, e dei *tour operator*, di cui al codice ATECO 2007 - 79.12.00, aventi sede legale e operativa in un comune della Regione Friuli-Venezia Giulia;



Rilevato che il medesimo articolo stabilisce che con regolamento della Giunta regionale sono stabiliti le modalità e i termini di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'albo di cui al comma 1, nonché le modalità di comunicazione dei dati e rispettive variazioni delle agenzie di viaggio e dei *tour operator*;

Visto l'art. 84-bis, comma 1, lettera c) della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), come da ultimo modificato con legge regionale 9 giugno 2022, n. 8 (Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022) art. 26, che autorizza CATT FVG, in qualità di referente unico nei rapporti con l'Amministrazione regionale, a svolgere le funzioni amministrative delegate per la concessione degli incentivi alle agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 64 della legge regionale n. 21/2016;

Visto il testo del «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle agenzie di viaggio e *tour operator* in attuazione degli articoli 15-bis e 64 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)», e ritenuto di emanarlo;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale n. 17/2007;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1220 di data 26 agosto 2022;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle agenzie di viaggio e *tour operator* in attuazione degli articoli 15-bis e 64 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)».

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle agenzie di viaggio e *tour operator* in attuazione degli articoli 15-bis e 64 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), stabilisce le modalità e i termini di presentazione delle domande per le tipologie di interventi con la relativa suddivisione delle risorse disponibili oltre alla modalità di rendicontazione della spesa, in attuazione dell'art. 64 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) e in attuazione della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), art. 84-bis, comma 1, lettera c).

Art. 2.

Soggetti beneficiari e requisiti

1. I contributi sono concessi alle agenzie viaggio e ai *tour operator* con sede legale e operativa nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

2. Per poter beneficiare dei contributi di cui all'art. 5, il beneficiario, alla data di presentazione della domanda deve essere iscritto all'Albo regionale delle agenzie di viaggio e dei *tour operator* della Regione Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 15-bis della legge regionale n. 21/2016.

Art. 3.

Albo delle agenzie viaggio e *tour operator*

1. Ai sensi dell'art. 15-bis della legge regionale n. 21/2016 è istituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo l'Albo regionale delle agenzie di viaggio e dei *tour operator* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Le agenzie viaggi con codice ATECO 2007 - 79.11.00 e i *tour operator* con codice ATECO 2007 -79.12.00, aventi sede legale e operativa in un comune della Regione Friuli-Venezia Giulia, in possesso dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di produzione ed organizzazione di viaggi e soggiorni (licenza), così come stabilita dalla legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) e relative deleghe alle regioni e dal decreto legislativo n. 79/2011 (Codice del turismo), per iscriversi all'Albo di cui al comma 1 dovranno essere in possesso dei requisiti prescritti agli articoli 14 e 15 della legge regionale n. 21/2016 e mantenerli per tutta la durata dell'iscrizione, pena la decadenza.

3. Le agenzie viaggi e i *tour operator* di cui al comma 2, al fine dell'inserimento nell'Albo, devono farne richiesta collegandosi all'indirizzo internet disponibile sul sito istituzionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, nella pagina dedicata, inserendo i dati richiesti.

4. L'accesso, la compilazione e l'inoltro della domanda di iscrizione all'Albo dovrà avvenire secondo le linee guida che verranno pubblicate sul sito istituzionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, nella pagina dedicata.

5. L'Albo è pubblicato sul sito istituzionale della regione entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento e aggiornato entro trenta giorni dal ricevimento delle istanze di iscrizione.



6. Le eventuali modifiche dei requisiti, di cui al comma 2, o la richiesta di cancellazione dall'Albo dovranno essere comunicate alla Direzione centrale competente in materia di turismo dalle agenzie di viaggio e *tour operator* iscritte, entro sessanta giorni a mezzo posta elettronica certificata. L'amministrazione regionale provvederà all'aggiornamento dei dati o alla cancellazione per mancanza dei requisiti minimi.

Art. 4.

Regime di aiuto applicabile

1. I contributi sono concessi secondo la regola «*de minimis*», di cui al regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»).

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi ad una medesima «*impresa unica*» non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Art. 5.

Tipologia di contributi

1. Ai soggetti di cui all'art. 2, l'amministrazione regionale, nel rispetto della normativa europea in materia degli aiuti di Stato, concede i seguenti incentivi:

a) finanziamenti per l'organizzazione e la vendita di pacchetti turistici finalizzati a incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le località a minore vocazione turistica;

b) contributi pari al 20 per cento dell'importo annuo del canone di locazione, *leasing* o concessione di immobili ad uso commerciale;

c) contributi pari a 10 euro per ogni biglietto aereo venduto dalle agenzie di viaggio per ogni partenza o arrivo nell'aeroporto di Ronchi dei Legionari al fine di stimolarne il traffico aereo in partenza e in arrivo;

d) contributo massimo di 500 euro annui per spese sostenute a fronte di quanto previsto dalla convenzione di cui all'art. 8, comma 2-*bis*, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21.

2. I contributi di cui al comma 1, lettera *a)* si applicano ai pacchetti turistici come definiti dagli articoli 33 e 34, decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze a lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nonché alle escursioni giornaliere che abbiano i requisiti di cui all'art. 33, comma 1, lettera *c)* del medesimo decreto legislativo, in quanto compatibili.

Art. 6.

Spese ammissibili

1. Per i contributi di cui all'articolo 5 sono ammissibili le seguenti spese:

a) per le iniziative di cui all'art. 5, comma 1, lettere *a)* e *d)* sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 1° gennaio ed entro il 31 dicembre dell'anno di emanazione del bando;

b) per le iniziative di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)* sono ammissibili i canoni di locazione, *leasing* o concessione di immobili ad uso commerciale relativi al medesimo periodo anche se pagate in un momento successivo, ma comunque entro i termini di cui all'art. 14, comma 2 e comprovati da idoneo documento di spesa;

c) per le iniziative di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c)* l'emissione di biglietti aerei dal 1° gennaio ed entro il 31 dicembre dell'anno di emanazione del bando.

2. Per le iniziative di cui all'articolo 5, lettera *a)*, finanziabili fino ad un importo massimo di euro 23.000,00, sono ammissibili le seguenti spese:

a) ideazione e produzione di veicoli informativi, *gadget* e altri materiali promozionali del prodotto turistico;

b) promozione sui *media*;

c) compensi per attività di consulenza;

d) compensi per forniture di beni e servizi;

e) rimborsi spese a collaboratori;

f) noleggio attrezzature;

g) trasporti turistici all'interno del territorio regionale.

Le spese di cui ai punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* *g)* devono fare specifico riferimento all'organizzazione ed alla vendita di pacchetti turistici di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*.

3. Non sono ammissibili gli oneri per il personale dipendente e l'imposta sul valore aggiunto salvo che la stessa rappresenti un costo e le spese di investimento.

4. Per i contributi di cui all'art. 5, lettera *b)* è ammissibile l'importo pari al 20 per cento della spesa annua di immobili in uso per l'attività di agenzia viaggi o *tour operator*, fino ad un massimo di euro 5.500,00, per:

canone di locazione;

canone *leasing* immobiliare;

canone di concessione di immobili ad uso commerciale.

5. Per i contributi di cui all'articolo 5, lettera *c)* è ammissibile l'importo di euro 10,00 per ogni biglietto aereo venduto dall'agenzia viaggi o *tour operator* a passeggeri in partenza o in arrivo all'aeroporto di Ronchi dei Legionari per un massimo di euro 1.000,00 precisando che sarà considerato beneficiario di tale contributo esclusivamente il titolare del rapporto di vendita con il cliente finale e non l'eventuale soggetto consolidatore.

6. Per i contributi di cui all'art. 5, lettera *d)* sono ammissibili le spese sostenute a fronte di quanto previsto dalla convenzione con PromoTurismoFVG, sottoscritta ai sensi dell'art. 8, comma 2-*bis* della legge regionale n. 21/2016 e finalizzata a una migliore circolarità delle informazioni turistiche nella misura massima di euro 500,00.

Art. 7.

Presentazione della domanda

1. La domanda di finanziamento, sottoscritta dal beneficiario è presentata al CATT FVG, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, entro i termini previsti dal bando, utilizzando esclusivamente la procedura informatizzata individuata dalle linee guida pubblicate sul sito internet regionale nella pagina dedicata. Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola domanda per anno solare.

2. La domanda di finanziamento, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso ai contributi e corredata dalla documentazione prevista dal bando, è formata utilizzando esclusivamente l'apposita procedura informatizzata di cui al comma 1.

3. La domanda si considera prodotta in tempo utile se la procedura di spedizione della domanda informatizzata si è conclusa entro il termine di cui al bando.

4. I termini di cui al comma 1 sono perentori e la domanda presentata al di fuori degli stessi è archiviata d'ufficio.

5. La domanda si considera validamente presentata se:


a) sono inviate mediante la procedura informatizzata disponibile sul sito internet regionale nella pagina dedicata;

b) sono sottoscritte dal titolare dell'agenzia viaggi/ *tour operator* o dal proprio direttore tecnico di cui all'art. 15 della legge regionale n. 21/2016 secondo la procedura informatizzata di cui al comma 1.

6. Le domande per accedere ai contributi sono corredate da:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) con cui il richiedente attesta:

di avere assolto l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo;



di possedere i requisiti previsti dall'art. 2 con specifica evidenza dell'iscrizione all'Albo regionale delle agenzie di viaggio e dei *tour operator* della Regione Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 15-*bis* della legge regionale n. 21/2016;

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in «*de minimis*» di cui al regolamento (UE) 1407/2013;

c) per i contributi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a): una relazione relativa alla produzione, commercializzazione e promozione di prodotti turistici finalizzati a incentivare il turismo in particolare nelle località a minore vocazione turistica, con indicazione del quadro economico della spesa e relativa ripartizione tra le varie tipologie di cui all'art. 6, comma 2 sottoscritta dal richiedente con firma digitale;

d) per i contributi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b): copia del contratto di locazione, *leasing* o concessione di immobili ad uso commerciale;

e) per i contributi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c): indicazione del numero presunto dei biglietti emessi o da emettere per passeggeri in partenza o in arrivo all'aeroporto di Ronchi dei Legionari nei termini di cui all'art. 6, comma 1.

f) per i contributi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d): copia della convenzione stipulata tra PromoTurismoFVG e l'agenzia viaggio di cui all'art. 8, comma 2-*bis*, della legge regionale n. 21/2016 e una relazione illustrativa dell'iniziativa e delle spese.

Art. 8.

Risorse disponibili

1. Le risorse finanziarie disponibili, sono indicate nel bando di cui all'art. 7, comma 1 per ogni linea contributiva di cui all'articolo 5, nell'ambito della programmazione delle risorse economiche e finanziarie stabilite dal bilancio finanziario gestionale.

2. Quando, nel corso dell'esercizio finanziario, si rendono disponibili ulteriori risorse, il servizio competente in materia di turismo può procedere, su conforme previsione del bilancio finanziario gestionale, allo scorrimento delle domande ammissibili dell'anno di riferimento, senza procedere all'adozione di un nuovo bando,

Art. 9.

Istruttoria delle domande

1. L'avvio del procedimento è comunicato ai sensi dell'art. 14, comma 3 della legge regionale n. 7/2000, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della regione nella sezione dedicata alla presente iniziativa, dopo la scadenza del termine finale per la presentazione delle domande. Tale comunicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento.

2. Il CATT FVG verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la tipologia di interventi e la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

4. Nel caso in cui la domanda risulti, in esito alla fase istruttoria di cui al presente articolo, inammissibile a contributo, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi), prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica al soggetto richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

5. Il procedimento è archiviato d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

a) presentazione della domanda oltre il termine fissato dal bando di cui all'art. 7, comma 1;

b) mancata sottoscrizione della domanda secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 5, lettera b);

c) la domanda non è inviata utilizzando la procedura informatizzata individuata dalle linee guida pubblicate sul sito internet regionale nella pagina dedicata;

d) la domanda non è redatta secondo i criteri e le modalità previsti nel relativo schema di domanda e dal bando pubblicato sul sito regionale, e l'irregolarità non è sanabile;

e) la domanda è priva di elementi essenziali atti a consentire, in sede istruttoria, l'accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda stessa;

f) il termine assegnato ai sensi del comma 3 per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;

g) rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

6. Dell'esaurimento delle risorse e dell'eventuale disponibilità di ulteriori risorse finanziarie è data comunicazione ai soggetti interessati mediante comunicazione pubblicata sul sito istituzionale della regione, nella pagina dedicata alla presente iniziativa.

7. Le domande che non possono essere soddisfatte per esaurimento delle risorse disponibili sono archiviate dopo la fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 10.

Divieto generale di contribuzione

1. Ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 7/2000, non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado.

Art. 11.


Cumulabilità dei contributi

1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con altri eventuali contributi previsti da norme statali per le medesime finalità e agli stessi soggetti beneficiari.

Art. 12.

Modalità di concessione e di erogazione dei contributi

1. Gli incentivi sono concessi con provvedimento del CATT FVG tramite procedimento a sportello, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, sulla base degli idonei requisiti previsti nel bando, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili



li, entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande degli incentivi spettanti a ciascun beneficiario.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è pubblicato sul sito del CATT FVG (<https://cattfvg.it/>) ed è comunicato al beneficiario a mezzo PEC.

3. Il contributo non può in ogni caso essere superiore all'ammontare della richiesta avanzata in sede di presentazione della domanda.

Art. 13.

Rendicontazione della spesa ammessa a contributo

1. Ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta, il soggetto beneficiario presenta, entro il 31 marzo dell'anno successivo al ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione di cui all'art. 12, comma 2, la documentazione prevista dagli articoli 41 o 41-bis della legge regionale n. 7/2000 corredata dalla documentazione di cui all'art. 14.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente e presentata prima della scadenza del termine medesimo.

3. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a dieci giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

4. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

Art. 14.

Modalità di presentazione della rendicontazione

1. Per la rendicontazione delle iniziative di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), i beneficiari presentano la seguente documentazione:

a) la relazione illustrativa delle iniziative svolte finalizzate a incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale;

b) copia delle fatture relative alle spese sostenute per le iniziative oggetto del contributo, salvo il caso dell'applicazione dell'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000;

c) dichiarazione che le fatture trasmesse al fine della rendicontazione sono conformi ai dati risultanti dalle documentazioni informatiche emesse ai fini fiscali;

d) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento. Il pagamento delle spese avviene esclusivamente tramite i seguenti strumenti, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale, carta di credito o debito collegata a un conto corrente bancario o postale intestato all'impresa beneficiaria.

2. Per la rendicontazione delle iniziative di cui all'art. 3, lettera b), i beneficiari presentano la seguente documentazione:

a) le ricevute di pagamento dei canoni di locazione, *leasing* o concessione degli immobili ad uso commerciale in uso al beneficiario per l'attività di agenzia viaggio o *tour operator*. Il pagamento deve avvenire secondo le modalità di cui al comma 1, lettera d).

3. Per la rendicontazione delle iniziative di cui all'art. 5, lettera c), i beneficiari presentano la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con l'elenco dei biglietti emessi tramite l'agenzia o *tour*

operator, dei passeggeri che sono partiti o arrivati all'aeroporto di Ronchi dei Legionari, secondo il modello predisposto dall'amministrazione regionale e pubblicato sul sito istituzionale alla pagina dedicata.

4. Per la rendicontazione delle iniziative di cui all'art. 5, lettera d), i beneficiari presentano la seguente documentazione:

a) elenco delle spese sostenute in esecuzione della convenzione sottoscritta con PromoTurismoFVG ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis, della legge regionale n. 21/2016;

b) copia delle fatture relative alle spese sostenute per le iniziative oggetto del contributo per l'importo del contributo richiesto, salvo il caso dell'applicazione dell'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000;

c) dichiarazione che le fatture trasmesse al fine della rendicontazione sono conformi ai dati risultanti dalle documentazioni informatiche emesse ai fini fiscali;

d) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento che deve avvenire secondo le modalità di cui al comma 1, lettera d).

5. Le spese ammissibili a incentivazione sono comprensive dell'IVA nel caso in cui l'imposta resti a carico del beneficiario

6. La rendicontazione della spesa sostenuta è presentata esclusivamente via PEC al CATT FVG.

Art. 15.

Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso

1. Il responsabile dell'istruttoria procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione dell'iniziativa, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione dell'incentivo.

2. Il provvedimento di liquidazione è emanato dal CATT FVG entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.

3. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo.

Art. 16.

Obblighi dei beneficiari


1. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale n. 7/2000, dalla legge n. 241/1990 in particolare, al rispetto dei seguenti obblighi:

a) conservare la documentazione correlata alla domanda, presso i propri uffici, per un periodo di almeno dieci anni dalla data di presentazione della domanda stessa, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 44 della legge regionale n. 7/2000;

b) consentire ed agevolare ispezioni e controlli ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000;

c) utilizzare la posta elettronica certificata nella trasmissione delle comunicazioni con l'amministrazione regionale e con CATT FVG, laddove non richiesta espressamente la trasmissione tramite procedura informatica;

d) rispettare gli obblighi specifici per ogni linea contributiva stabiliti dal presente regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa richiamata.



Art. 17.

Annullamento e revoca del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

a) non siano rispettate le modalità contenute nel bando pubblicato sul sito internet della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata;

b) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime non sia ricompreso nei termini di cui all'art. 6;

c) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine di cui all'art. 13, comma 1, salvo proroga, ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente e il responsabile del procedimento operi ai sensi dell'art. 13, comma 3;

d) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

e) non siano rispettati gli obblighi posti a carico del beneficiario e non vi sia collaborazione dello stesso alla verifica del rispetto dei vincoli prescritti, nel caso di cui all'art. 16;

3. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge n. 241/1990.

4. L'Ufficio competente entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ovvero dalla data di ricevimento della rinuncia al contributo, emana il provvedimento di revoca della concessione o eventualmente di conferma della stessa qualora nel corso dell'*iter* emergano elementi tali da superare gli aspetti che avevano indotto l'avvio del procedimento di revoca.

Art. 18.

Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000 l'Ufficio competente effettua presso i soggetti beneficiari e alle agenzie di cui all'art. 4, ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi e ai requisiti minimi richiesti.

Art. 19.

Modifiche e abrogazioni

1. Al «Regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 84-bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario e per la concessione di incentivi ai sensi dell'art. 14, comma 3 della legge regionale n. 3/2021 a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali attive, in particolare, nei distretti del commercio» approvato con decreto del Presidente della regione 14 febbraio 2017, n. 35 sono apportate le seguenti modifiche e abrogazioni:

a) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 è soppressa;

b) il Titolo II, Capo II è abrogato.

Art. 20.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alle leggi regionali n. 7/2000 e n. 21/2016 e alla legge n. 241/1990.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il *Presidente*: FEDRIGA

23R00070

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2022, n. 12.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 58 Supplemento n. 2 del 12 luglio 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro or-



ganismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio, derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, per il valore complessivo di euro 1.503.862,94, elencati nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'art. 1, quantificati in complessivi euro 1.503.862,94, per l'anno 2022, si provvede mediante l'integrazione, rispettivamente, per euro 912.742,39 del programma 11 «Altri servizi generali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti» e per euro 591.120,55 del programma 04 «Servizio idrico integrato» della missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», titolo 1, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024 nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.

2. A seguito dell'attuazione dei profili finanziari di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 73 del decreto legislativo n. 118/2011, ed ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera d), della legge 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'art. 1.

Art. 3.

Disposizioni in materia di mantenimento della partecipazione regionale nel CAR S.c.p.A. e nel MOF S.c.p.A.

1. La partecipazione della Regione al capitale sociale del Centro agroalimentare Roma (CAR) S.c.p.A. e del Mercato ortofrutticolo di Fondi (MOF) S.c.p.A., è dichiarata strategica rispetto alle finalità istituzionali perseguite dalla Regione nel settore agro-alimentare regionale.

2. La Giunta regionale è autorizzata a deliberare, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), il mantenimento della partecipazione nelle società di cui al comma 1 e a promuovere azioni volte all'ampliamento e al rilancio dei servizi svolti.

3. Previo confronto con gli altri enti pubblici che detengono partecipazioni nel CAR S.c.p.A. e nel MOF S.c.p.A., ai fini dell'esercizio di un controllo pubblico congiunto, la Regione promuove gli adeguamenti statuari e/o la sottoscrizione di patti parasociali necessari

affinché per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale sia richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

5. La Regione non procede alla sottoscrizione di nuovi aumenti di capitale a favore del CAR S.c.p.A. e del MOF S.c.p.A. e, ai fini dell'investimento connesso al nuovo progetto di ampliamento del CAR S.c.p.A., si intendono destinate le risorse relative alla sottoscrizione dell'aumento di capitale già autorizzato con deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2011, n. 339 (Aumento di capitale sociale del Centro Agroalimentare Roma (C.A.R.) S.c.p.A.. Esercizio diritto di opzione per la sottoscrizione di n. 5.900.000 azioni).

Art. 4.

Fondazione di partecipazione «Rome Technopole»


1. La Regione, nel rispetto dell'art. 56 dello Statuto e delle disposizioni del codice civile vigenti in materia, è autorizzata, previa deliberazione della Giunta regionale, a partecipare in qualità di fondatore promotore alla costituzione della fondazione di partecipazione «Rome Technopole», di seguito denominata Fondazione, con lo scopo di promuovere un polo multi-tecnologico e transdisciplinare per la didattica, la ricerca e il trasferimento tecnologico nei settori di specializzazione relativi a:

- a) transizione energetica e sostenibilità;
- b) trasformazione digitale;
- c) bio-farmaceutico e salute.

2. La Fondazione ha come scopo la realizzazione e la successiva implementazione dell'ecosistema dell'innovazione della Regione, secondo quanto previsto dall'avviso pubblico del Ministero dell'università e ricerca 30 dicembre 2021, n. 3277 (Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di «ecosistemi dell'innovazione», costruzione di «leader territoriali di R&S» - Ecosistemi dell'Innovazione - nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca - Componente 2 Dalla ricerca all'impresa - Investimento 1.5., finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU).

3. Lo statuto della Fondazione prevede adeguate forme di partecipazione e di coinvolgimento di ulteriori soggetti pubblici e privati, anche mediante l'istituzione di categorie di partecipanti diversi dai fondatori promotori e fondatori partecipanti ovvero attraverso iniziative di co-progettazione, il cui contributo appaia coerente e funzionale rispetto allo scopo della Fondazione.

4. Il Presidente della Regione provvede agli ulteriori adempimenti necessari per la partecipazione della Regione alla Fondazione in qualità di fondatore promotore nonché, ai sensi dell'art. 41, comma 8, dello Statuto, alla nomina del rappresentante regionale nell'ambito del consiglio di



amministrazione della Fondazione secondo quanto previsto dallo statuto del medesimo ente. Ferma restando l'onorificità della carica, non si applica l'art. 22, comma 5, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, relativo alla riduzione del numero dei componenti degli organi.

5. I diritti della Regione inerenti alla qualità di fondatore promotore sono esercitati, sulla base di apposite deliberazioni della Giunta regionale, dal Presidente della Regione o dall'Assessore regionale competente in materia da lui delegato.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nel programma 03 «Ricerca e innovazione» della missione 14 «Sviluppo economico e competitività», titolo 1 «Spese correnti» e titolo 3 «Spese per incremento di attività finanziarie», delle seguenti voci di spesa:

a) in riferimento alle spese concernenti la partecipazione alla Fondazione, della voce di spesa da iscriverne nel titolo 3 del programma 03 della missione 14, denominata: «Spese relative alla partecipazione della Regione Lazio alla fondazione Rome Technopole», la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 10.000,00, per l'anno 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1;

b) in riferimento alle spese concernenti il funzionamento e le attività della Fondazione, della voce di spesa da iscriverne nel titolo 1 del programma 03 della missione 14, denominata: «Spese relative al funzionamento ed alle attività della fondazione Rome Technopole», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 40.000,00, per l'anno 2022, e a euro 50.000,00, per ciascuna annualità 2023, 2024, 2025 e 2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse del fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1, iscritte, rispettivamente, per gli anni dal 2022 al 2024, nel bilancio regionale 2022-2024, e per gli anni 2025 e 2026, a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

7. Lazio Innova S.p.a. è autorizzata a partecipare alla Fondazione in qualità di fondatore partecipante e a corrispondere, per un periodo di cinque anni dal riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione, un contributo annuo pari a euro 5.000,00 a valere sulle risorse del bilancio della medesima società.

Art. 5.

Fondo regionale per l'adeguamento dei prezzi

1. Al fine di fare fronte all'eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, dei prodotti petroliferi ed energetici e dei carburanti, verificatosi a seguito dell'emergenza pandemica da COVID-19 e da ul-

timo aggravato dal conflitto russo ucraino e di limitarne gli effetti negativi per le imprese operanti nel settore degli appalti pubblici, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011, è istituito nel programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 2 «Spese in conto capitale», il «Fondo regionale per l'adeguamento dei prezzi».

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono dirette al finanziamento e alla prosecuzione in condizioni di equilibrio finanziario degli interventi regionali riferibili ad appalti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge e contabilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2021 e sono aggiuntivi rispetto alle risorse assegnate dallo Stato con vincolo di destinazione a valere sui fondi di cui, rispettivamente, all'art. 7 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'art. 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ed all'art. 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina).

3. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è pari a euro 1.000.000,00, per l'anno 2022 e a euro 2.000.000,00, per l'anno 2023 e alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 2.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 12 luglio 2022

Il Presidente: ZINGARETTI

(*Omissis*).

23R00107



LEGGE REGIONALE 12 luglio 2022, n. 13.

Modifica della perimetrazione della riserva naturale regionale «Tor Caldara».

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 59 Ordinario del 14 luglio 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica della perimetrazione della riserva naturale regionale «Tor Caldara»

1. La perimetrazione della riserva naturale regionale «Tor Caldara», istituita con legge regionale 26 agosto 1988, n. 50, è modificata secondo la planimetria in scala 1:5000 e la relazione descrittiva di cui, rispettivamente, agli allegati A e B che costituiscono parte integrante della presente legge.

2. Nel territorio oggetto di ampliamento di cui al comma 1 e fino all'approvazione del piano di cui all'art. 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, si applicano le misure di salvaguardia previste dall'art. 8 della legge regionale n. 29/1997 per le zone A di cui all'art. 7, comma 4, lettera a), n. 1), della medesima legge regionale n. 29/1997.

Art. 2.

Modifica alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 50 «Istituzione della riserva naturale regionale «Tor Caldara» in Comune di Anzio». Disposizioni attuative.

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 50/1988 è sostituito dal seguente:

«1. La gestione della riserva naturale regionale «Tor Caldara» è affidata all'ente regionale di diritto pubblico «Parco regionale dei Castelli Romani» che vi provvede secondo i criteri e le modalità di gestione indicati nel Capo II, sezione I, della legge regionale n. 29/1997 e successive modifiche.»

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente permanente:

a) individua le modalità operative, anche mediante accordi o convenzioni, per consentire il subentro dell'en-

te regionale di diritto pubblico «Parco regionale dei Castelli Romani» al Comune di Anzio nella gestione della riserva naturale regionale «Tor Caldara»;

b) definisce le modalità per la continuità dell'impiego del personale attualmente in servizio presso la riserva naturale regionale «Tor Caldara».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 12 luglio 2022

Il Presidente: ZINGARETTI

(Omissis).

23R00108

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2022, n. 17.

Rendiconto generale per l'esercizio 2017.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 112 - Speciale del 10 agosto 2022)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 17

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 71/2 del 14 luglio 2022.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


PROMULGA

LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2022, N. 17
RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO 2017

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO



ALLEGATO

RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO 2027

Art. 1.

1. È approvato il rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2017 ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo n. 118/2011, comprensivo degli allegati previsti dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, conte da elenco allegato alla presente legge, con le risultanze esposte negli articoli che seguono.

2. Sono approvate le previsioni definitive di competenza come indicate nel conto di bilancio allegato alla presente legge.

Capo I

CONTO FINANZIARIO

Sezione I

Gestione della competenza

Art. 2.

1. Le entrate accertate durante l'esercizio 2017, analiticamente indicate nel successivo art. 4, emergono dal conto del bilancio allegato e sono riepilogate come segue:

Accertamenti	euro	4.000.305.595,22
dei quali riscossi e versati	euro	3.212.965.010,65
e rimasti da riscuotere e versare	euro	787.340.584,57

Art. 3.

1. Le spese impegnate durante l'esercizio 2017, apaticamente indicate nel successivo art. 4, emergono dal conto del bilancio allegato e sono riepilogate come segue:

Impegni	euro	3.835.891.030,26
dei quali pagati	euro	3.068.638.307,45
e rimasti da pagare	euro	817.252.722,81

Art. 4.

Il riepilogo generale delle risultanze di entrata e di spesa della competenza dell'esercizio 2017 è determinata nel modo che segue:

A) ENTRATE ACCERTATE:

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa:	euro	2.827.822.407,60
Titolo 2 - Trasferimenti correnti:	euro	392.152.797,66
Titolo 3 - Entrate extratributarie:	euro	29.755.793,11
Titolo 4 - Entrate in conto capitale:	euro	183.760.826,99
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie:	euro	0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti:	euro	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere:	euro	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro:	euro	566.813.769,86
Totale delle entrate accertate:	euro	4.000.305.595,22

B) SPESE IMPEGNATE:

Titolo 1 - Spese correnti:	euro	3.027.014.731,14
Titolo 2 - Spese in conto capitale:	euro	223.289.821,20
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie:	euro	1.199.999,99
Titolo 4 - Rimborso di prestiti:	euro	67.572.708,07
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere:	euro	0,00
Titolo 7 - Spese per partite di giro:	euro	566.813.769,86
Totale delle spese impegnate:	euro	3.885.891.030,26



Sezione II
Gestione dei residui

Art. 5.

1. I residui attivi degli esercizi 2016 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017, risultano stabiliti da rendiconto generale del bilancio in:

	euro	1.968.017.359,92
del quali, nell'esercizio 2017, sono stati riscossi	euro	590.560.806,41
sono stati eliminati	euro	-62.752.652,16
e sono rimasti da riscuotere	euro	1.314.703.901,35

Art. 6.

1. I residui passivi degli esercizi 2016 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017, risultano stabiliti da rendiconto generale del bilancio in:

	euro	2.220.796.966,77
del quali, nell'esercizio 2017, sono stati:		
pagati	euro	616.308.732,32
sono stati eliminati	euro	-39.679.897,89
e sono rimasti da pagare	euro	1.564.806.336,56

Art. 7.

1. Il fondo di cassa al 31 dicembre 2017, per effetto di tutte le operazioni di riscossione e di pagamento indicate nel conto di bilancio, nonché della ripresa della disponibilità di cassa accertata al 31 dicembre 2016, è determinato come da tabella che segue:

Gestione

	residui	competenza	totale
Fondo cassa al 1° gennaio 2017			369.076.545,86
Riscossioni 2017	590.560.806,41	3.212.965.010,65	3.803.525.817,06
Pagamenti 2017	616.308.732,32	3.068.638.307,45	3.684.947.039,77
Fondo di cassa al 31.12.2017			487.655.323,15
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate anni precedenti			0,00
Fondo di cassa presso il Tesoriere al 31.12.2017			487.655.323,15

Sezione III

RESIDUI EMERGENTI A CHIUSURA DELLA GESTIONE 2017 TRASFERITI A QUELLA SUCCESSIVA

Art. 8.


1. I residui attivi a chiusura dell'esercizio 2017 sono determinati nel modo seguente:

somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza 2017 (art. 2):	euro	787.340.584,57
somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 5):	euro	1.314.703.901,35
Totale residui attivi:	euro	2.102.044.485,92

Art. 9.

1. I residui passivi a chiusura dell'esercizio 2017 sono determinati nel modo seguente:

somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per competenza (art. 3):	euro	817.252.722,81
somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 6):	euro	1.564.808.336,56
Totale residui passivi:	euro	2.382.061.059,37



Sezione IV
Risultati generali

Art. 10.

1. È approvata la tabella «Economie vincolate al 31 dicembre 2017» riportante le somme a destinazione vincolata da riscrivere negli esercizi successivi per un totale di euro 384.017.777,80.


2. È approvata la tabella «Riaccertamento residui al 31 dicembre 2017 - Elenco dei residui passivi perenti regionali» riportante le somme da riscrivere negli esercizi successivi per un totale di euro 6.948.811,06.

Art. 11.

1. Il risultato di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2017, riportato alla lettera A) dell'allegato «J) Allegato 12 - Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione» è determinato nell'importo di euro 74.997.399,04, in base alle risultate del prospetto che segue:

		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				369.076.545,86
RISCOSSIONI	(+)	590.560.806,41	3.212.965.010,65	3.803.525.817,06
PAGAMENTI	(-)	616.308.732,32	3.068.638.307,45	3.684.947.039,77
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			487.655.323,15
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			487.655.323,15
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	1.314.703.901,35	787.340.584,57	2.102.044.485,92
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.564.808.336,56	817.252.722,81	2.382.061.059,37
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			42.803.252,31
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			89.838.098,35
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)	(=)			74.997.399,04

2. Il disavanzo finanziario da ripianare ai 31 dicembre 2017, riportato alla lettera E) dell'allegato «J) Allegato 12 - Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione» considerate le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione in base alle risultate del prospetto che segue, è determinato nell'importo negativo di euro -551.889.710,91:



Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017	15.972.317,45
Accantonamento residui perenti al 31/12/2017	6.948.811,06
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifiinanziamenti	162.969.695,96
Fondo perdite società partecipate	5.786.129,02
Fondo contezioso	45.666.550,11
Altri accantonamenti	5.525.828,55
Totale parte accantonata (B)	242.869.332,15
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili.....	49.187.422,15
Vincoli derivanti da trasferimenti	327.038.362,95
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	7.791.992,70
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	384.017.777,80
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E = A - B - C - D)	-551.889.710,10

Art. 12.

1. Al fine di darne evidenza e continuità nelle scritture contabili dell'ente con riferimento agli effetti che l'anticipazione di liquidità, contratta ed incassata dalla Regione Abruzzo nell'esercizio 2013 ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, produce sul risultato di amministrazione, al bilancio di previsione di cui alla legge regionale 27 gennaio 2011 n. 11 recante «Bilancio di previsione pluriennale 2017-2019» sono state apportate le seguenti variazioni, in termini di competenza:

a) Parte Entrata - titolo 0, categoria 01 - UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PER UTILIZZO FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ

Variazioni diminuzione per l'esercizio 2017... 3.794.680,16

b) Parte Spesa - titolo 2, missione 01, programma 12 - ATTUAZIONE POR FESR 2014-2020 - COFINANZIAMENTO REGIONALE

Variazioni in diminuzione per l'esercizio 2017... 3.794.680,16.

2. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 44 del decreto-legge D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016» convertito in legge, con modificazioni, dell'art. 1, comma 1, legge 15 dicembre 2016, n. 229, inerenti la sospensione della corresponsione della quota capitale di rimborso dell'anticipazione di cui al comma 1 del presente articolo, netta parte entrata - titolo 0, categoria 01 - UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PER UTILIZZO FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ lo stanziamento è rideterminato in euro 162.969.695,96 e nella parte spesa - titolo 0 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE lo stanziamento è parimenti rideterminato in euro 162.969.695,96.

Art. 13.

1. In attuazione di quanto previsto al punto 6.3 del principio contabile 4/2 allegato decreto legislativo n. 118/2011 e sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a) del suddetto decreto legislativo n. 118/2011 si procede alla regolarizzazione e al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio detta regione, derivanti da pagamenti effettuati dal Tesoriere nel corso dell'anno per azioni esecutive non regolarizzate ed elencati rispettivamente negli allegati *mm*) «Regolarizzazione spese su stanziamenti disponibili» e *nn*) «Regolarizzazione spese oltre i limiti di stanziamento» alla presente legge, per un importo complessivo di euro 3.608.061,80.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Abruzzo per quanto attiene alle spese indicate nell'allegato *mm*), per un importo complessivo di euro 60.630,75 e per quanto concerne le spese indicate nell'allegato *nn*), per un importo complessivo di euro 3.547.431,05, oltre i limiti delle previsioni di competenza.



Capo II

RENDICONTO DEL CONSIGLIO REGIONALE E RENDICONTO CONSOLIDATO

Art. 14.

3. Ai sensi dell'art. 46 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 è approvato, quale allegato al rendiconto generale della regione, il rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2017.

Art. 15.

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 è approvato, quale allegato al rendiconto generale della regione. Il rendiconto dell'Agenzia sanitaria regionale - A.S.R. - per l'esercizio 2017.

Art. 16.

1. È approvato il Rendiconto consolidato Giunta regionale - Consiglio regionale della Regione Abruzzo - ASR per l'esercizio finanziario 2017 secondo le risultanze riportate negli allegati espressamente enumerati dalla lettera CA) alla lettera CV) nell'elenco allegato alla presente legge.

Capo III

RENDICONTI DEGLI ENTI DIPENDENTI

Art. 17.

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 sono approvati, quali allegati al rendiconto generale della regione, il rendiconto della Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di L'Aquila e Chieti per l'esercizio 2017.

Art. 18.

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 è approvato, quale allegato al rendiconto generale della regione, il rendiconto dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente - A.R.T.A. - per l'esercizio 2017.

Capo IV

CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE

Art. 19.

1. La situazione patrimoniale attiva al 1° gennaio 2017 e al 31 dicembre 2017 è determinata rispettivamente in euro 2.695.597.196,29 ed in euro 3.004.053.681,02 in base alle seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	01/01/2017	31/12/2017
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
Totale immobilizzazioni immateriali	5.095.046,24	10.943.253,27
Totale immobilizzazioni materiali	134.739.964,82	136.272.310,70
Totale immobilizzazioni finanziarie	262.574.130,21	283.046.845,43
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	402.409.141,72	430.262.409,40
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
Totale rimanenze	0,00	0,00
Totale crediti	1.924.055.229,16	2.086.072.168,47
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	56.280,00	63.780,00
Totale disponibilità liquide	369.076.545,86	487.655.323,15
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.293.188.055,02	2.573.791.271,62
D) RATEI E RISCOINTI		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (D)	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	2.695.597.196,29	3.004.053.681,02

2. La situazione patrimoniale passiva al 1° gennaio 2017 e al 31 dicembre 2017 è determinata rispettivamente in euro 2.695.597.196,24 ed in euro 3.004.053.681,02 in base alle seguenti risultanze:



STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		01/01/2017	31/12/2017
A) PATRIMONIO NETTO			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		- 1.548.555.240,07	- 1.240.793.548,78
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		138.493.731,61	56.978.507,68
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00
D) DEBITI			
TOTALE DEBITI (D)		3.567.626.735,55	3.664.260.782,60
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		538.031.969,20	523.607.939,52
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		2.695.597.196,29	3.004.053.681,02
CONTI D'ORDINE			
TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	132.641.350,66

3. Il risultato economico dell'esercizio 2017 è determinato in euro 304.689.688,18 sulla base delle seguenti risultanze:

2017		
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		3.400.499.690,29
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		3.141.498.020,88
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		259.001.669,41
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<i>Proventi finanziari</i>		
<i>Proventi da partecipazioni</i>		0,00
<i>da società controllate</i>		0,00
<i>da società partecipate</i>		0,00
<i>da altri soggetti</i>		0,00
Altri proventi finanziari		14.083,01
Totale proventi finanziari		14.083,01
Totale oneri finanziari		59.274.931,52
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-59.260.848,51
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE		
TOTALE RETTIFICHE (D)		3.141.410,53
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
Totale proventi straordinari		204.407.842,79
Totale oneri straordinari		97.900.534,12
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		106.507.308,67
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		309.389.540,10
Imposte (*)		4.699.851,92
RISULTATO DELL'ESERCIZIO		304.689.688,18

Capo V
NORME FINALI

Art. 20.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.
2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della Regione Abruzzo.

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 71/2 del 14 luglio 2022, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

(Omissis).

23R00084



LEGGE REGIONALE 3 agosto 2022, n. 18.

Rendiconto generale per l'esercizio 2018.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo - Speciale - n. 115 del 17 agosto 2022)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 18

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato
dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 71/3 del
14 luglio 2022;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2022, N. 18

RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO 2018

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO 2018

Art. 1.

1. È approvato il rendiconto generale della Regione Abruzzo per
l'esercizio finanziario 2018 ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo
n. 118/2011, comprensivo degli allegati previsti dalla normativa nazio-
nale e regionale di riferimento, come da elenco allegato alla presente
legge, con le risultanze esposte negli articoli che seguono.

2. Sono approvate le previsioni definitive di competenza come in-
dicate nel conto di bilancio allegato alla presente legge.

Capo I
CONTO FINANZIARIO

Sezione I
Gestione della competenza

Art. 2.

1. Le entrate accertate durante l'esercizio 2018, analiticamente in-
dicate nel successivo art. 4, emergono dal conto del bilancio allegato e
sono riepilogate come segue:

Accertamenti	euro	3.962.084.707,45
dei quali riscossi e versati	euro	3.121.807.374,41
e rimasti da riscuotere e versare	euro	840.277.333,04

Art. 3.

1. Le spese impegnate durante l'esercizio 2018, analiticamente in-
dicate nel successivo art. 4, emergono dal conto del bilancio allegato e
sono riepilogate come segue:

Impegni	euro	3.994.594.752,44
dei quali pagati	euro	2.993.710.989,84
e rimasti da pagare	euro	950.883.762,60

Art. 4.

1. Il riepilogo generale delle risultanze di entrata e di spesa della
competenza dell'esercizio 2018 è determinato nel modo che segue:

a) ENTRATE ACCERTATE

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	euro	2.815.198.598,50
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	euro	436.716.650,72
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	euro	36.779.667,58
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	euro	314.133.349,96
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	euro	10.580,00
TITOLO 6 - Accensione prestiti	euro	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	euro	0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	euro	359.245.861,29
Totale delle entrate accertate	euro	3.962.084.707,45

b) SPESE IMPEGNATE


TITOLO 1 - Spese correnti	euro	3.163.935.865,92
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	euro	341.698.475,95
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	euro	1.000.000,00
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	euro	78.714.549,28
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	euro	0,00
TITOLO 7 - Spese per partite di giro	euro	359.245.861,29
Totale delle spese impegnate	euro	3.944.594.752,44

Sezione II
Gestione dei residui

Art. 5.

1. I residui attivi degli esercizi 2017 e precedenti, rideterminati alla
chiusura dell'esercizio finanziario 2018, risultano stabiliti da rendiconto
generale del bilancio in:

.....	euro	2.102.044.485,92
dei quali, nell'esercizio 2018, sono stati riscossi	euro	525.564.347,92
sono stati eliminati	euro	-150.529.366,11
e sono rimasti da riscuotere	euro	1.425.950.771,89



Art. 6.

1. I residui passivi degli esercizi 2017 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018, risultano stabiliti da rendiconto generale del bilancio in:

.....	euro	2.382.061.059,37
dei quali, nell'esercizio 2018, sono stati pagati	euro	666.610.208,01
sono stati eliminati	euro	-196.537.146,11
e sono rimasti da pagare.....	euro	1.518.913.705,25

Art. 7.

1. Il fondo di cassa al 31 dicembre 2018, per effetto di tutte le operazioni di riscossione e di pagamento indicate nel conto di bilancio, nonché della ripresa della disponibilità di cassa accertata al 31 dicembre 2017, è determinato come da tabella che segue:

		GESTIONE		TOTALE
		RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO				487.655.323,15
RISCOSSIONI	(+)	525.564.347,92	3.121.807.374,41	3.647.371.722,33
PAGAMENTI	(-)	666.632.190,30	2.993.689.007,55	3.660.321.197,85
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			474.705.847,63
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			474.705.847,63

Sezione III
Residui emergenti a chiusura della gestione 2018 trasferiti a quella successiva

Art. 8.

1. I residui attivi a chiusura dell'esercizio 2018 sono determinati nel modo seguente:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza 2018 (art. 2)	euro	840.277.333,04
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 5)	euro	1.425.950.771,89
Totale residui attivi	euro	2.266.228.104,93

Art. 9.

1. I residui passivi a chiusura dell'esercizio 2018 sono determinati nel modo seguente:


Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per competenza (art. 3)	euro	950.883.762,60
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 6)	euro	1.518.913.705,25
Totale residui passivi	euro	2.469.797.467,85

Sezione IV
Risultati generali

Art. 10.

1. È approvata la tabella «Economie vincolate al 31 dicembre 2018» riportante le somme a destinazione vincolata da riscrivere negli esercizi successivi per un totale di euro 328.982.682,35.

2. È approvata la tabella «Riaccertamento residui al 31.12.2018 - Elenco dei residui passivi perenti regionali» riportante le somme da riscrivere negli esercizi successivi per un totale di euro 6.648.007,33.



Art. 11.

1. Il risultato di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2018, riportato alla lettera A) dell'allegato «J) Allegato 12 - Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione» è determinato nell'importo di euro 70.980.686,01, in base alle risultanze del prospetto che segue:

RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			487.655.323,15
Riscossioni	525.564.347,92	3.121.807.374,41	3.647.371.722,33
Pagamenti	666.632.190,30	2.993.689.007,55	3.660.321.197,85
Fondo di cassa al 31 dicembre			474.705.847,63
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
DIFFERENZA			474.705.847,63
Residui attivi	1.425.950.771,89	840.277.333,04	2.266.228.104,93
Residui passivi	1.518.952.555,45	950.883.762,60	2.469.797.467,85
FPV PER SPESE CORRENTI			42.768.257,00
FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE			157.387.541,70
AVANZO			70.980.686,01

2. Il disavanzo finanziario da ripianare al 31 dicembre 2018, riportato alla lettera E) dell'allegato «J) Allegato 12 - Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione» considerate le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione in base alle risultanze del prospetto che segue, è determinato nell'importo negativo di euro -517.369.048,59:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018	12.775.033,10
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018	6.648.007,33
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	162.969.695,96
Fondo perdite società partecipate	6.800.260,51
Fondo contezioso	49.198.440,26
Altri accantonamenti	20.975.615,09
Totale parte accantonata (B)	259.367.052,25
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	52.774.071,40
Vincoli derivanti da trasferimenti	267.908.121,90
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	8.300.489,05
Altri vincoli	0
Totale parte vincolata (C) Parte destinata agli investimenti	328.982.682,35
Totale parte destinata agli investimenti (D)	
Totale parte disponibile (E = A - B - C - D)	- 517.369.048,59


Art. 12.

1. In attuazione di quanto previsto al punto 6.3 del principio contabile 4/2 allegato al decreto legislativo n. 118/2011 e ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a) del suddetto decreto legislativo n. 118/2011 si procede alla regolarizzazione e al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio della regione, derivanti da pagamenti effettuati dal Tesoriere nel corso dell'anno per azioni esecutive non regolarizzate ed elencati rispettivamente negli allegati ii) «Regolarizzazione spese su stanziamenti disponibili» e jj) «Regolarizzazione spese oltre i limiti di stanziamento» alla presente legge, per un importo complessivo di euro 8.387.669,90.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Abruzzo per quanto attiene alle spese indicate nell'allegato ii), per un importo complessivo di euro 5.101.507,60 e per quanto concerne le spese indicate nell'allegato jj), per un importo complessivo di euro 3.286.162,30, oltre i limiti delle previsioni di competenza.

Art. 13.

1. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 5 febbraio 2018, n. 6, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2018)» in relazione ai vincoli di destinazione di risorse finanziarie previsti da leggi regionali, normativamente riferiti alla sola gestione di competenza, si procede alla eliminazione



delle economie risultanti al termine dell'esercizio 2018 in quanto le stesse non essendo vincolate, concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione libero. Costituiscono uniche eccezioni a quanto sopra disposto, trattandosi di obbligazioni già assunte da parte dei soggetti beneficiari, i vincoli di cui all'art. 14, comma 25, della legge regionale 5 febbraio 2018, n. 6 e all'art. 4, commi 17, 18 e 19, della legge regionale 12 dicembre 2018, n. 38.

Art. 14.

1. Sono approvate le variazioni di bilancio per la reiscrizione delle quote accantonate nel risultato di amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del decreto legislativo n. 118/2011 in aumento al capitolo 10, art. 1, denominato «Saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio precedente vincolato» della parte entrata per complessive euro 65.606.093,43 e in aumento ai seguenti capitoli di parte spesa:

323600 - art. 1 - denominato «Fondo per la riassegnazione di economie vincolate» per euro 63.948.728,64;

323700 - art. 1 - denominato «Fondo per la riassegnazione di risorse perenti vincolate eliminate dal conto dei residui» per euro 1.361.060,76;

321920 - art. 1 - denominato «Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi, perenti agli effetti amministrativi, reclamati dai creditori» per euro 296.303,73.

Capo II

RENDICONTO DEL CONSIGLIO REGIONALE
E RENDICONTO CONSOLIDATO

Art. 15.

1. Ai sensi dell'art. 3-bis della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, è approvato, quale allegato al rendiconto generale della regione, il rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2018.

Art. 16.

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, è approvato, quale allegato al rendiconto generale della regione, il rendiconto dell'Agenzia sanitaria regionale - A.S.R. - per l'esercizio 2018.

Art. 17.

1. È approvato il rendiconto consolidato giunta regionale - Consiglio regionale della Regione Abruzzo - Agenzia sanitaria regionale per l'esercizio finanziario 2018 secondo le risultanze riportate negli allegati espressamente enumerati dalla lettera ca) alla lettera cz) nell'elenco allegato alla presente legge.

Capo III

CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE

Art. 18.

1. La situazione patrimoniale attiva al 1° gennaio 2018 e al 31 dicembre 2018 è determinata rispettivamente in euro 3.004.053.681,02 ed in euro 3.183.173.077,77 In base alle seguenti risultante:

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2018	Anno 2017
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
Totale immobilizzazioni immateriali	14.119.318,87	10.943.253,27
Totale immobilizzazioni materiali	141.438.829,60	136.272.310,70
Totale immobilizzazioni finanziarie	299.111.575,26	283.046.845,43
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	454.669.723,73	430.262.409,40
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
Totale rimanenze	0,00	0,00
Totale crediti	2.253.453.071,83	2.086.072.168,47
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	344.434,58	63.780,00
Totale disponibilità liquide	474.705.847,83	487.655.323,15
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.728.503.354,04	2.573.791.271,62
D) RATEI E RISCONTI		
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	3.183.173.077,77	3.004.053.681,02



2. La situazione patrimoniale passiva al 1° gennaio 2018 e al 31 dicembre 2018 è determinata rispettivamente in euro 3.004.053.681,02 ed in euro 3.183.173.077,77 in base alle seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	31/12/2018	31/12/2017
A) PATRIMONIO NETTO		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	- 1.115.505.333,99	- 1.240.793.548,78
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	76.974.316,86	56.978.507,68
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
TOTALE DEBITI (D)	3.690.570.934,11	3.664.260.782,60
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	531.133.160,79	523.607.939,52
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	3.183.173.077,77	3.004.053.681,02
CONTI D'ORDINE		
TOTALE CONTI D'ORDINE	200.155.798,70	132.641.350,66

3. Il risultato economico dell'esercizio 2018 è determinato in euro 127.189.973,35 sulla base delle seguenti risultanze:

IL RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE	2017	2018
a) Componenti positivi della gestione	3.398.513.458,71	3.593.100.101,36
b) Componenti negativi della gestione	3.141.498.020,88	3.417.327.036,93
Differenza fra comp. positivi e negativi della gestione (a-b)	257.015.437,83	175.773.064,43
c) Proventi ed oneri finanziari	-59.260.848,51	-58.879.168,92
d) Rettifiche di valore attività finanziarie	3.141.410,53	0,00
e) Proventi ed oneri straordinari	106.507.308,67	14.756.592,30
Risultato prima delle imposte (a-b+c+d+e)	307.403.308,52	131.650.487,81
Imposte	4.699.851,92	4.460.514,46
Risultato economico d'esercizio	302.703.456,60	127.189.973,35

Capo IV
NORME FINALI

Art. 19.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.
2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della Regione Abruzzo.

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 71/3 del 14 luglio 2022, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

(Omissis).

23R00085

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GUG-012) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 3 0 3 2 5 *

€ 3,00

